SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 7 febbraio 2006, n. **144.**

Regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia . . . . Pag. 4

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 2 marzo 2006, n. **145.**

Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo. Pag. 12

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2006.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Isola Capo Rizzuto Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2006.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Volla . . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2006.

Incremento del contingente definito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2005, successivamente integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2005, con riferimento ai volontari da impiegare in Italia in attività del Servizio civile nazionale. Pag. 24

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 31 gennaio 2006.

Disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e controllo dei finanziamenti erogati, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999 . . . . Pag. 25

Ministero della giustizia

DECRETO 20 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Di Maio Leonardo Andrès, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista . . . . Pag. 27

DECRETO 20 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Fontana Saffo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale . . . . Pag. 27

DECRETO 20 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Michel Maria Eugenia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 28

DECRETO 20 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Mata Pavia Rosa Piedad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico . . . . Pag. 29

DECRETO 20 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Barros Lorenzo Josè, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico . . . . Pag. 30

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 marzo 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 92 e 365 giorni relativi all'emissione del 15 marzo 2006 . . . . Pag. 30

DECRETO 28 marzo 2006.

Revoca della concessione n. 185/T1/03, dell'11 febbraio 2003, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Bingo House S.r.l., in Genova . . . Pag. 31

Ministero della salute

DECRETO 23 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Amoruso Raffaella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra . . . . Pag. 32

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 28 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Su Linu» Cooperativa sociale a r.l., in Santadi . . . . Pag. 32

DECRETO 20 marzo 2006.

Ricostituzione della commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona . . . . Pag. 33

DECRETO 20 marzo 2006.

Ricostituzione della commissione speciale artigiani del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona . . . . Pag. 34

DECRETO 20 marzo 2006.

Ricostituzione della commissione speciale esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona. Pag. 34

DECRETO 20 marzo 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona. Pag. 35

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 31 gennaio 2006.

Lista nazionale degli ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effetturare le prove ufficiali di campo ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari. Pag. 36

DECRETO 2 febbraio 2006.

Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto . . . . Pag. 39

DECRETO 22 marzo 2006.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Salame Piemonte», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 12 gennaio 2006 . . . . Pag. 44

DECRETO 29 marzo 2006.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo». Pag. 45

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2006.

Iscrizione della denominazione «Fico Bianco del Cilento», nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette . . . . Pag. 52

Ministero delle attività produttive

DECRETO 16 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Convertedil S.c.r.l.», in Bollate, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 56

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 22 marzo 2006.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla tratta Pantelleria-Trani e viceversa . . . . Pag. 57

DECRETO 28 marzo 2006.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa . . . . . . Pag. 58

Ministero delle comunicazioni

DETERMINAZIONE 27 marzo 2006.

Verifica della qualità del servizio postale nell'anno 2005. Pag. 60

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia: Comunicato relativo al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: «Istituzione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122» . . . . Pag. 62

Ministero dell'interno: Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario . . . . Pag. 62

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Fissazione dei limiti, ex articolo 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio fluviale (demanio idrico) nel tratto costituente la foce del torrente Calvano, ricadente nel territorio del comune di Pineto. . . . . Pag. 62

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2006, recante: «Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005». . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 15 marzo 2006.

Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 9.

06A03453

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 febbraio 2006, n. **144.**

Regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», come da ultimo modificata dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» e, in particolare l'articolo 17-*bis*, comma 2;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», nonché il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005, le cui osservazioni sono state recepite, ad eccezione di quella concernente la formula utilizzata nell'articolo 4, il cui accoglimento importerebbe conseguenze in contrasto con le regole fondamentali del trattamento penitenziario;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento:

a) i detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti previsti dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, e che siano ammessi alle speciali misure di protezione o per i quali sia stata avanzata la proposta di ammissione a misure speciali di protezione, ovvero per i quali sia stata avanzata richiesta di piano provvisorio di protezione, ovvero che siano sottoposti a piano provvisorio di protezione, ovvero che siano sottoposti a misure di eccezionale urgenza ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8;

b) i detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti previsti dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, per i quali, sebbene non sia stata avanzata richiesta di speciali misure di protezione, il Procuratore della Repubblica che sta raccogliendo o che ha raccolto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'articolo 16-*quater* del medesimo decreto-legge, richiede, in vista della formulazione della proposta di ammissione a speciali misure di protezione, l'adozione di particolari cautele nella gestione penitenziaria;

c) i soggetti che sono stati sottoposti nel passato alle speciali misure di protezione e ne sono fuoriusciti con misure di reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 5, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, salvo che, anche sulla base di informazioni provenienti dall'autorità giudiziaria, il nuovo stato di detenzione o di internamento non sia conseguente a fatti incompatibili con le condotte di collaborazione con la giustizia;

d) i detenuti e gli internati che sono stati sottoposti nel passato alle speciali misure di protezione poi revocate, ovvero al piano provvisorio di protezione non seguito dalla richiesta delle speciali misure di protezione, ovvero a misure di eccezionale urgenza non seguite dalla definizione di un piano provvisorio o delle speciali misure di protezione;

e) i detenuti e gli internati che, sebbene non tengono o non hanno tenuto condotte di collaborazione, sono sottoposti alle speciali misure di protezione in ragione delle ***situazioni*** previste dall'articolo 9, comma 5, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.

Art. 2.

Principi direttivi del trattamento penitenziario dei collaboratori di giustizia

1. I soggetti indicati all'articolo 1 godono dei diritti e sono sottoposti ai doveri previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

2. Le modalità di esercizio dei diritti e di adempimento dei doveri dei soggetti indicati all'articolo 1 possono essere modificate soltanto al fine di **garantire** la genuinità delle dichiarazioni, di **assicurare la riservatezza** nonché di tutelare l'incolumità personale del detenuto o dell'internato.

3. Nei confronti di un soggetto che al momento dell'ingresso in carcere si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, l'Amministrazione penitenziaria adotta, a richiesta delle autorità preposte alla tutela del soggetto e, in caso di urgenza, di propria iniziativa, le misure di protezione necessarie ad assicurarne l'incolumità personale.

4. La direzione dell'istituto di pena adotta tutte le misure di sostegno e di trattamento, compatibili con le esigenze di sicurezza, idonee ad evitare che le condizioni di vita dei soggetti indicati all'articolo 1 risultino deteriori rispetto a quelle degli altri detenuti.

Art. 3.

Provvedimenti nei confronti dei detenuti che manifestano la volontà di collaborare

1. Qualora il detenuto o l'internato manifesta la volontà di collaborare con la giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in attuazione dall'articolo 13, comma 14, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, dispone immediatamente le misure necessarie ad evitare l'incontro con altre persone che collaborano con la giustizia, i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le comunicazioni epistolari, telefoniche o telegrafiche, nonché adotta le specifiche misure volte a garantire la sicurezza. Le misure sono mantenute fino alla completa conclusione della redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

2. Se la manifestazione della volontà di collaborare è comunicata dall'autorità giudiziaria, le disposizioni sono impartite dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che adotta altresì le opportune misure di protezione, dandone immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore nazionale antimafia.

3. Nell'ipotesi indicata al comma 2, qualora ricorrano ragioni di urgenza, la direzione dell'istituto che abbia ricevuto direttamente la comunicazione dall'autorità giudiziaria adotta provvedimenti di contenuto analogo a quelli indicati nel comma precedente, dandone immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica, al Procuratore nazionale antimafia, nonché alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento per le successive disposizioni.

4. Analoghe misure d'urgenza si applicano ai detenuti ed agli internati che manifestano la volontà di collaborare direttamente alla direzione dell'istituto che provvede alle comunicazioni di cui al comma 3.

5. Qualora non pervenga diversa comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica al quale il detenuto sta rendendo o ha reso le dichiarazioni indicate all'articolo 16-*quater*, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, le misure previste dai commi 2 e 3 sono revocate decorsi centottanta giorni da quello in cui il soggetto ha manifestato la volontà di collaborare, secondo quanto comunicato dal Procuratore della Repubblica.

Art. 4.

Criteri di assegnazione agli istituti o alle sezioni

1. Fatte salve le misure indicate all'articolo 3, comma 1, i detenuti e gli internati indicati all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono assegnati, con provvedimento della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad appositi istituti o sezioni di istituto. L'assegnazione deve essere effettuata in modo da evitare contatti fra collaboratori di giustizia che, in base alle notizie comunicate dall'autorità giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione, risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o avere, comunque, reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi.

2. Fatte salve le misure indicate all'articolo 3, comma 1, su richiesta del Procuratore della Repubblica che sta raccogliendo o che ha raccolto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, o su richiesta di altro Procuratore della Repubblica, d'intesa con il primo, i detenuti e gli internati indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sono assegnati con provvedimento della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad appositi istituti o sezioni di istituto, comunque diversi da quelli indicati al comma 1. L'assegnazione deve essere effettuata in modo da evitare contatti fra collaboratori di giustizia che, in base alle notizie comunicate dall'autorità giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione, risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o avere, comunque, reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi.

3. I detenuti e gli internati indicati all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, sono rispettivamente assegnati, con provvedimento della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad appositi e tra loro distinti istituti o sezioni di istituto, comunque diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni previste ai precedenti commi si applicano, compatibilmente con le modalità di fruizione del beneficio concesso, anche ai detenuti e agli internati, collaboratori di giustizia:

a) assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) ammessi alla misura della semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge;

c) ammessi alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci ai sensi dell'articolo 21-*bis* della medesima legge.

5. Per il compimento di specifici atti non esperibili nell'istituto o nella sezione di assegnazione, su richiesta del Procuratore della Repubblica che svolge le indagini, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può trasferire, per il tempo strettamente necessario e comunque preventivamente indicato, i detenuti e gli internati di cui all'articolo 1 ad istituti o sezioni diversi da quelli indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, assicurando comunque le esigenze di sicurezza ed evitando i contatti con altri collaboratori di giustizia che, in base alle noti-

zie comunicate dall'autorità giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione, risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o avere, comunque, reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi.

6. Qualora agli internati che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, per salvaguardare la genuinità delle dichiarazioni nonché per tutelare l'incolumità personale, non sia possibile assicurare nella casa di lavoro o nella colonia agricola di assegnazione le stesse condizioni restrittive e le stesse opportunità di trattamento applicate agli altri internati, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può assegnarli ad un'altra casa di lavoro o colonia agricola, assicurando comunque le suddette esigenze.

7. I medesimi criteri indicati al comma 6 si applicano agli internati che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 e che sono assegnati ad una casa di cura e custodia, ad un ospedale psichiatrico giudiziario, ad un istituto per infermi o minorati, ovvero che sono sottoposti ad osservazione psichiatrica ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

8. La Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, qualora ricorrano gravi ragioni di sicurezza, può, sentita l'autorità giudiziaria, assegnare i detenuti o gli internati indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, ad istituti o sezioni di istituto ordinari.

Art. 5.

Ordini di servizio in materia di sicurezza

1. La direzione dell'istituto penitenziario dotato di sezione per detenuti o internati indicati all'articolo 1 adotta, anche sulla base di eventuali disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, un apposito ordine di servizio contenente tutte le prescrizioni alle quali deve attenersi il personale per la gestione dei soggetti ivi ristretti e in ogni caso:

a) l'assegnazione, ai servizi di sezione, di personale capace ed esperto, nonché la rigorosa limitazione e la registrazione degli accessi;

b) le cautele per assicurare la riservatezza degli atti relativi al collaboratori di giustizia;

c) le modalità di spostamento e di uscita dei detenuti dalla sezione;

d) le cautele per assicurare che il cibo, i farmaci e gli oggetti che i detenuti possono legittimamente acquistare o detenere non possano subire manipolazioni;

e) l'indicazione delle misure per garantire il rispetto dei divieti contenuti nell'articolo 13, comma 14, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.

3. Qualora l'istituto penitenziario non sia dotato di sezione per collaboratori di giustizia, la direzione dell'istituto di pena in cui sia ristretto un soggetto che abbia manifestato la volontà di collaborare o che comunque si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1, emana un ordine di servizio di contenuto analogo a quello indicato nel comma 2.

Art. 6.

Colloqui e corrispondenza

1. Ai detenuti ed agli internati indicati all'articolo 1 si applicano integralmente le disposizioni previste dagli articoli 18 e 18-*ter*, legge 26 luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 37, 38, 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, salve le limitazioni previste dall'articolo 13, comma 14, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.

2. Le condizioni indicate all'articolo 1 integrano le particolari circostanze previste dall'articolo 37, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

3. Ai detenuti o internati che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, può essere concessa l'autorizzazione al colloquio telefonico con propri familiari o conviventi sottoposti a protezione mediante connessione ad utenza cellulare, purché il Servizio centrale di protezione attesti la disponibilità dell'utenza da parte del familiare o del convivente. La connessione è effettuata dalla direzione dell'istituto tramite personale specificatamente addetto ed a spese del detenuto.

Art. 7.

Traduzioni e trasferimenti

1. La traduzione, il trasferimento ed il piantonamento dei soggetti indicati all'articolo 1, anche se detenuti o internati in luoghi esterni agli istituti di pena, sono effettuati da personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

2. La direzione dell'istituto penitenziario che provvede alla traduzione o al trasferimento emana le disposizioni ritenute utili ad assicurare l'incolumità fisica del detenuto o internato e della scorta, ad impedire tentativi di evasione, ad assicurare l'effettività dei divieti di colloquio e di incontro stabiliti dalla legge o da disposizioni dell'autorità giudiziaria competente.

3. La direzione dell'istituto penitenziario comunica tempestivamente l'ordine di traduzione o trasferimento al Servizio centrale di protezione che ne informa le Questure ed i Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri competenti in relazione all'itinerario previsto.

4. Le Forze di polizia interessate dispongono la vigilanza ritenuta adeguata alle concrete esigenze di sicurezza.

5. Salvi i provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, per particolari esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, il responsabile del servizio di traduzione può richiedere, in situazioni di emergenza attinenti la sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio.

6. La traduzione ed il trasferimento dei soggetti collocati in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari e sottoposti alle speciali misure di protezione, al piano provvisorio di protezione e alle misure di eccezionale urgenza ai sensi dell'articolo 13, comma 1,

decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sono effettuati a cura del Servizio centrale di protezione, il quale vi provvede mediante le forze di polizia territoriali.

7. Qualora venga concesso un permesso ai sensi degli articoli 30 e 30-*ter*, legge 26 luglio 1975, n. 354, se l'autorità giudiziaria ne ha disposto la fruizione in località nota al Servizio centrale di protezione, la traduzione del soggetto è effettuata a cura del Servizio medesimo, il quale vi provvede mediante le Forze di polizia territoriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Ministro della giustizia: CASTELLI

Il Ministro dell'interno: PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 196

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):

«2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalità di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal Titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal Titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 9, 13 e 16-*quater* del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:

«Art. 9 *(Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione)*. — 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.

2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale.

3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali; le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.

4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13, comma 5.

5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.

6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi.».

«Art. 13 *(Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori)*. — 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purché siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravità e vi è richiesta dell'autorità legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorità legittimata a formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto a

trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento. Il presidente della commissione può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui è applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione può richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'art. 12.

2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure di protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia idonea in concreto, la commissione centrale può acquisire specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di tutela già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonché ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravità e l'attualità del pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte di collaborazione.

3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione, la commissione centrale può procedere anche all'audizione delle autorità che hanno formulato la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e di sicurezza; può inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 118 del codice di procedura penale.

4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale può applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall'art. 17-*bis*, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.

6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, semprechè a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'art. 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione. [Le spese di assistenza legale sono liquidate dal giudice previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui il difensore è iscritto].

7. Nella relazione prevista dall'art. 16, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei soggetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare delle integrazioni dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate.

8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalità che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.

9. L'autorità giudiziaria può autorizzare con provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 16-*quater* ad incontrarsi tra loro quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita familiare.

10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.

11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 è data dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.

12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, ai fui delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

13. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo stesso modo il Dipartimento provvede in vista della formulazione della proposta e su richiesta del Procuratore della Repubblica che ha raccolto o si appresta a raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 16-*quater*.

14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto previsto dall'art. 17-*bis*, comma 2, e procurando che lo stesso sia sottoposto a misure di trattamento penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedirne l'incontro con altre persone che già risultano collaborare con la giustizia e dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa. È fatto divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all'art. 18-*bis*, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. È fatto altresì divieto, alla persona medesima e per lo stesso periodo, di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nonché di incontrare altre persone che collaborano con la giustizia, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare.

15. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14 comporta l'inutilizzabilità in dibattimento, salvi i casi di irripetibilità dell'atto, delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria successivamente alla data in cui si è verificata la violazione.».

«Art. 16-*quater (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione)*. — 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli articoli 16-*quinquies* e 16-*nonies*, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al Procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative alla individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata dai testimoni di giustizia.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato «verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione», redatto secondo le modalità previste dall'art. 141-*bis* del codice di procedura penale, che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal Procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'art. 114 del codice di procedura penale.

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

5. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona indica i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti.

6. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'art. 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

7. Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e II-*bis* non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

8. La disposizione del comma 7 si applica anche nel caso in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al comma 4.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità.».

Note all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 13 e 16-*quater* della citata legge 15 gennaio 1991, n. 8, vedi note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 18-*bis* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 18-*bis (Colloqui a fini investigativi)*. — 1. Il personale della direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

2. Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-*bis*, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera *a)*, non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita, senza necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'art. 371-*bis* del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 21, 21-*bis* e 48 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 21 *(Lavoro all'esterno)*. — 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.».

«Art. 21-*bis (Assistenza all'esterno dei figli minori)*. — 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'art. 21.

2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'art. 21, in quanto compatibili.

3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.».

«Art. 48 *(Regime di semilibertà)*. — 1. Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.».

— Si riporta il testo dell'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230:

«Art. 112 *(Accertamento delle infermità psichiche)*. — 1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'art. 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.

2. L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.

3. All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'art. 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 18 e 18-*ter* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 18 *(Colloqui, corrispondenza e informazione)*. — I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 18-*bis*, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.».

«Art. 18-*ter (Limitazioni e controlli della corrispondenza)*. — 1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;

b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;

c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'art. 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del Pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:

a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza;

b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'art. 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della Corte di Assise.

4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.

6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'art. 14-*ter*, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale.

7. Nel caso previsto dalla lettera *c)* del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.».

— Si riporta il testo degli articoli 37, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230:

«Art. 37 *(Colloqui)*. — 1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.

2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.

3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.

8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4-*bis* della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.

9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.

10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fluito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.

12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.

13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.».

«Art. 38. *(Corrispondenza epistolare e telegrafica)*. — 1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.

2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.

3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.

5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.

7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.

9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.

10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.

11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.».

«Art. 39 *(Corrispondenza telefonica)*. — 1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.

2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4-*bis* della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.

3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.

4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.

5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sul richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.

6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.

7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'art. 18 della legge, può disporre che conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'art. 4-*bis* della legge.

8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.

9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

10. In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.».

— Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi note all'art. 1.

— Si riporta il testo degli articoli 30 e 30-*ter* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 30 *(Permessi)*. — 1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie, competenti ai sensi del secondo comma dell'art. 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello.

2. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità.

3. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

4. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.».

«Art. 30-*ter (Permessi premio)*. — 1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

1-*bis*.

2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.

3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis*, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30-*bis*.

8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.».

06G0162

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 2 marzo 2006, n. **145.**

Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, concernente il regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex;

Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante «Ratifica ed esecuzione degli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativi alla costituzione e convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992», e in particolare gli articoli 34, comma 2, e 35;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1996, recante «Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'articolo 1, commi 25, 26 e 27;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, concernente disposizioni sui servizi audiotex, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1998 che integra la tabella A allegata al provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, recante «Norme di attuazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2002;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9/02/CIR del 26 giugno 2002 recante «Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: Criteri di applicazione agli Internet service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante il «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15/04/CIR concernente l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;

Visto il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005;

Considerato il carattere di *lex specialis* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 25, 26 e 27;

Tenuto conto delle risultanze dell'audizione dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, delle associazioni di fornitori dei servizi audiotex e delle principali associazioni degli utenti e dei consumatori;

Considerato che, sulla scorta dei princìpi affermati nelle direttive europee, lo Stato membro può adottare norme specifiche a tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, ed in particolare a tutela degli utenti in genere e soprattutto dei minori, in ordine alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli a sovrapprezzo, tenuto conto della peculiarità di ciascuna piattaforma tecnologica;

Considerata la necessità di adeguare la normativa vigente su tale materia alla luce dell'evoluzione tecnologica e normativa nel rispetto del principio della neutralità tecnologica;

Considerata la necessità di adottare un provvedimento che ricomprenda le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385 con la conseguente abrogazione di tale regolamento, come indicato nel parere n. 2354/2002 del Consiglio di Stato del 26 agosto 2002;

Tenuto conto che i servizi mobili si caratterizzano per un uso strettamente personale dell'apparato terminale, protetto dall'utilizzo un PIN segreto, che il ricorso alle carte prepagate assicura limiti di spesa soggettivamente definiti e che la disponibilità di un blocco selettivo di chiamata tramite PIN costituisce uno strumento efficace per la tutela dell'abbonato;

Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prot. n. U737/03/RM del 6 agosto 2003;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 agosto 2002 e 27 ottobre 2003;

Sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni;

Acquisito il parere della Commissione europea;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

b) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

c) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

d) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) operatore: un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;

f) fornitore di servizi di comunicazione elettronica: il soggetto che rende accessibili al pubblico, attraverso una rete di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, facendosi carico del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'addebito del relativo prezzo;

g) operatore titolare della numerazione: l'operatore o fornitore di servizi Internet che ha ottenuto dal Ministero delle comunicazioni il diritto d'uso della numerazione;

h) servizi a sovrapprezzo: i servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni, definite nel piano nazionale di numerazione, o a livello internazionale dagli appositi organismi che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica addebita un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'istradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. I servizi a sovrapprezzo includono anche quelli realizzati con connessione ad Internet sia in modalità «dial-up», che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con una numerazione, sia in modalità «packet-switch», che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con un indirizzo IP. Sono, inoltre, inclusi tra i servizi a sovrapprezzo quelli offerti sulla piattaforma della televisione «digitale» interattiva, ovvero mediante invio di messaggi di testo o dati quali, ad es., SMS o MMS, su base di singola richiesta ovvero in modalità di ricezione periodica (modalità «push») a seguito di sottoscrizione di uno specifico contratto;

i) servizi a sovrapprezzo internazionali: i servizi assimilabili per contenuto ai servizi a sovrapprezzo, offerti su collegamenti individuati da apposite numerazioni internazionali con prefisso "00", definite dall'ITU-T e denominate Universal International Premium Rate Numbers (UIPRN) o definite dalla Commissione Europea e denominate European Telecommunications Numbering Systems (ETNS);

l) centro servizi: la persona fisica o giuridica che, con l'utilizzo di opportuni apparati, consente all'utente finale di accedere ad informazioni o prestazioni distribuite mediante le reti di comunicazione elettronica. Il centro servizi può operare direttamente come fornitore di informazioni o prestazioni o tramite soggetti diversi;

m) blocco selettivo di chiamata: l'opzione che consente per le reti telefoniche pubbliche fisse di sbloccare, ovvero di bloccare, gratuitamente, in modalità controllata dall'utente, su base sia di singola chiamata sia di abilitazione-disabilitazione fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo, attraverso un codice personalizzato (PIN Personal Identification Number), le chiamate verso le numerazioni associate ai servizi a sovrapprezzo. Per le reti mobili il blocco selettivo di chiamata è offerto gratuitamente o in modalità permanente o in modalità controllata dall'utente tramite un codice personalizzato (PIN), anche attraverso la SIM card.

Art. 2.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i servizi a sovrapprezzo.

2. Il regolamento, in particolare, ne disciplina:

a) tipologia e contenuto;

b) modalità di espletamento e di attivazione;

c) obblighi a carico degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, dei centri servizi;

d) pubblicità;

e) vigilanza e controllo;

f) sanzioni.

Art. 3.

Tipologie di servizi a sovrapprezzo

1. I servizi a sovrapprezzo si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) servizi di carattere sociale-informativo, quali, tra l'altro:

1) servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali;

2) servizi di pubblica utilità;

3) servizi di informazione abbonati;

b) servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale che comprendono, tra l'altro:

1) consulenze di tipo sanitario, legale, economico/finanziario;

2) servizi di rassegna stampa;

3) servizi editoriali;

4) servizi di meteorologia;

5) formazione professionale;

6) servizi di assistenza clienti;

7) trasporto e turismo;

c) servizi di chiamate di massa, ovvero i servizi offerti per limitati periodi temporali, che consentono la partecipazione di un notevole numero di utenti ad eventi particolari, che comprendono, tra l'altro:

1) sondaggi di opinione;

2) televoto;

3) servizi di raccolta fondi;

4) giochi di massa;

5) manifestazioni a premio e concorsi legati a prodotti e servizi di consumo;

d) servizi di intrattenimento, quali, tra l'altro:

1) servizi di conversazione;

2) pronostici;

3) servizi di astrologia;

4) manifestazioni a premio;

5) caselle vocali;

6) giochi;

e) vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, quali, tra l'altro:

1) loghi e suonerie;

2) programmi software;

3) audio e video.

Capo II

CONTENUTO DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO

Art. 4.

Principi generali

1. Le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo sono di norma destinate a persone maggiorenni, salvo quanto disposto dall'articolo 5.

2. Tramite i servizi a sovrapprezzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera «*a)*» e «*b)*», sono fornite informazioni o prestazioni corrette, rispondenti alla realtà, chiare e complete. Per le informazioni o prestazioni relative a dati, fatti o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, sono indicate la data e, se necessario, l'ora a cui risale l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite.

3. I servizi a sovrapprezzo non sono immotivatamente prolungati e non contengono pause, né tempi di attesa che non siano tecnicamente indispensabili e che siano pretestuosamente previsti al solo fine di prolungare il tempo di connessione.

4. Le informazioni o prestazioni fornite tramite i servizi a sovrapprezzo:

a) non contengono messaggi subliminali;

b) non offendono la dignità della persona;

c) non evocano discriminazioni di razza, sesso e nazionalità;

d) non esaltano alcuna forma di violenza;

e) non offendono convinzioni religiose ed ideali;

f) non inducono a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente;

g) non arrecano danno morale, fisico o economico;

h) non inducono all'uso di bevande alcoliche, tabacco, stupefacenti e farmaci;

i) non presentano forme e contenuti a carattere pornografico, salva l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo, od osceno.

Art. 5.

Minori e categorie particolari

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, le informazioni o prestazioni destinate ai minori o a soggetti che si trovino in stato, pur se temporaneo, di vulnerabilità psichica:

a) non devono rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;

b) non abusano della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro senso di lealtà;

c) non fanno leva sui loro bisogni di affetto e protezione;

d) non inducono a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;

e) non inducono a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, gli operatori di telefonia mobile assicurano l'osservanza degli impegni sottoscritti con il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori citato in premessa nonché dei codici di autoregolamentazione di cui al successivo articolo 26.

Art. 6.

Inserti pubblicitari

1. Le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo tariffati in base alla durata non sono interrotte da inserti pubblicitari, ad eccezione di quelli già contenuti in programmi ritrasmessi.

Art. 7.

Consulenze professionali

1. Le consulenze professionali sono fornite esclusivamente da soggetti abilitati all'esercizio delle professioni medesime, in ogni caso nel rispetto delle relative norme deontologiche.

2. Nel caso di servizi di consulenza sanitaria le informazioni non contengono descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano fare apparire superflua la consultazione diretta del professionista ed i trattamenti curativi eventuali.

Art. 8.

Concorsi e manifestazioni a premio

1. Nel caso di servizi a sovrapprezzo relativi a concorsi e manifestazioni a premio è garantita la conformità al d.P.R. n. 430 del 2001.

2. La conformità al decreto di cui al comma 1 è indicata nella dichiarazione di cui al successivo articolo 17.

3. Il prezzo dei servizi di concorsi o manifestazioni a premio è di tipo forfettario e indipendente dalla durata.

Art. 9.

Servizi per la raccolta dei fondi

1. La raccolta di fondi tramite numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo è consentita ove svolta in favore di Enti pubblici o privati senza fini di lucro, riconosciuti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Art. 10.

Vendita di prodotti e servizi

1. Tramite i servizi a sovrapprezzo è consentita esclusivamente la vendita, anche tramite abbonamento, di prodotti e servizi direttamente trasmessi mediante reti di comunicazione elettronica.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il pagamento del prezzo dei prodotti e servizi di cui al comma 1, acquistati attraverso i servizi a sovrapprezzo, è realizzato mediante la modalità di cui all'articolo 15.

Art. 11.

Formazione professionale

1. Sono vietati i servizi a sovrapprezzo che promuovono opportunità di lavoro.

2. Le informazioni riguardanti formazione professionale o corsi di istruzione:

a) non contengono promesse o previsioni irragionevoli di futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti di coloro che richiedono le informazioni;

b) indicano con chiarezza il soggetto responsabile dei corsi, la durata effettiva dei corsi, il loro costo complessivo, l'eventuale necessità per l'utente finale di acquistare materiale di supporto per seguire i corsi con profitto, il livello di istruzione o la qualifica professionale richiesta e, ove prescritto dalla legge, il rilascio di attestati di frequenza.

Capo III

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO

Art. 12.

Informazioni obbligatorie

1. Le informazioni o prestazioni dei servizi a sovrapprezzo sono precedute, indipendentemente dalla durata del servizio, da un «messaggio di presentazione», chiaro ed esplicito, di tipo vocale se l'informazione o prestazione è fornita tramite un servizio in fonia, di tipo testuale se è fornita tramite un servizio dati, testuale e/o vocale se è fornita tramite videocomunicazione.

2. Il messaggio di cui al comma 1 contiene esclusivamente i sottoelencati dati informativi nel rispetto del seguente ordine:

a) destinazione del servizio ai maggiorenni (informazione da introdurre solo nel caso in cui il servizio è vietato ai minori);

b) nome o ragione sociale del centro servizi;

c) costo di tutte le informazioni e/o prestazioni, al minuto o forfetario ovvero per unità di quantità di informazione in kbyte, comprensivo di IVA;

d) ove applicabile, costo massimo, comprensivo di IVA, delle informazioni;

e) limite massimo dell'importo addebitabile con le modalità di cui all'articolo 15, comma 6;

f) modalità di pagamento della quota eccedente il limite massimo di cui alla lettera *e)*;

g) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite;

h) nel caso di servizi di consulenza professionale, identità, qualifica professionale, iscrizione all'ordine professionale, ove prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta;

i) consenso espresso quale modalità di accettazione del servizio.

3. Nel caso di servizi a sovrapprezzo di tipo vocale, il messaggio di presentazione è gratuito, mentre nel caso di connessione ad Internet, non è applicato alcun sovrapprezzo.

4. Nel caso di servizi a sovrapprezzo forniti tramite la connessione ad Internet, il messaggio di cui al comma 2 non è connesso ad altri messaggi ed è presentato tramite un riquadro evidenziato sulla pagina video, in forma chiara e leggibile integralmente, senza ricorso al cursore. Il messaggio di presentazione non comporta l'abbattimento della connessione al fornitore di servizi Internet inizialmente prescelto dall'utente finale.

5. Nel caso di servizi di cui al comma 4, il messaggio di presentazione di cui al comma 2 include, nella sua parte iniziale, l'informativa con cui si avverte che la fruizione del servizio comporta l'abbattimento della connessione in corso con il proprio Internet Service Provider e l'instaurazione di una nuova connessione soggetta ad uno specifico prezzo con l'evidenza della relativa numerazione. L'informativa al cliente relativa al prezzo della connessione al servizio a sovrapprezzo deve essere presente sul video durante la connessione. Inoltre deve essere indicato chiaramente che il servizio è fruibile solo attraverso Internet e non in fonia.

6. L'accettazione di un servizio a sovrapprezzo è ammessa solo con il consenso espresso dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*.

7. Allo scadere del tempo corrispondente al limite massimo dell'importo addebitabile di cui all'articolo 15, comma 6, è richiesto all'utente finale un ulteriore espresso consenso per la continuazione del servizio, con contestuale specifica indicazione delle modalità di pagamento di cui al comma 2, lettera *f)*.

8. Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti sulla base di specifici abbonamenti non si applica il comma 1. Le informazioni di cui al comma 2 sono incluse nel contratto di abbonamento. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 in materia di contratti a distanza.

9. Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti mediante l'invio di messaggi di testo o dati in modalità push (SMS, MMS), sono fornite al cliente, all'atto della conclusione del contratto, oltre alle informazioni di cui al precedente comma 2, ove applicabili, le informazioni relative al costo per l'invio del singolo messaggio nonché le informazioni inerenti le modalità di disattivazione del servizio. In particolare è previsto l'invio al cliente, antecedentemente l'invio del primo messaggio a pagamento, di un messaggio gratuito che indichi:

a) costo per singolo messaggio o per contenuto fornito;

b) numero massimo di messaggi o il numero massimo di contenuti forniti;

c) se trattasi di servizio in abbonamento;

d) sintassi per la disattivazione del servizio.

Per i servizi in abbonamento di durata superiore al mese, il messaggio gratuito con l'avviso di abbonamento in corso e l'indicazione della scadenza contrattuale va inviato almeno mensilmente. In ogni caso è escluso il rinnovo tacito dell'abbonamento.

10. Nel caso di servizi a sovrapprezzo che comportino una spesa massima inferiore ad 1 euro, IVA esclusa, non è obbligatorio l'inserimento del «messaggio di presentazione» previsto al comma 1.

11. Nel caso di servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite all'articolo 3, comma 1, lettera *c)* (servizi di chiamate di massa), non si applica il «messaggio di presentazione» previsto al comma 1, qualora il costo della chiamata sia inferiore alla soglia di prezzo massimo di seguito indicata:

– quota massima alla risposta pari a 0,0667 euro, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa);

– prezzo minutario massimo pari a 0,0667 euro al minuto, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa),

o se il costo della chiamata, tassata in modalità forfetaria, non supera l'importo complessivo di 1 euro, IVA esclusa.

12. Nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001.

13. Nel caso di servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite all'articolo 3, comma 1, lettera *a),* (servizi di carattere sociale-informativo), il messaggio di cui al comma 1 contiene esclusivamente i sottoelencati dati informativi nel rispetto del seguente ordine:

a) nome o ragione sociale del centro servizi;

b) costo di tutte le informazioni e/o prestazioni, al minuto o forfetario ovvero per unità di quantità di informazione in kbyte, comprensivo di IVA;

c) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite;

d) nel caso di servizi di consulenza professionale, identità, qualifica professionale, iscrizione all'ordine professionale, ove prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta.

14. Nel caso di diffusione televisiva dei predetti servizi, le emittenti radiotelevisive nazionali e locali, ovvero i fornitori di servizi associati, nel caso della televisione digitale, sono tenuti a comunicare al pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato, in modo esplicito e chiaramente leggibile, i seguenti dati informativi:

a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;

b) il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA;

c) dati del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia, nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale.

Art. 13.

Erogazione e durata del servizio

1. Il servizio a sovrapprezzo è erogato solo dopo l'esplicita accettazione da parte dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a).*

2. La durata massima dei servizi a sovrapprezzo non supera i limiti di tempo previsti dal contratto in essere tra l'operatore titolare della numerazione ed il centro servizi.

Art. 14.

Condizioni economiche di offerta

1. Le condizioni economiche di offerta dei servizi a sovrapprezzo sono proporzionate all'effettiva erogazione dei servizi, salvo quanto disposto dal presente decreto. In ogni caso qualora sia prevista, oltre la tariffa minutaria, un costo fisso alla risposta, quest'ultimo può essere addebitato solo dopo il consenso dell'utente.

2. I servizi a sovrapprezzo destinati ai minori sono erogati con modalità forfettaria e non superano l'importo complessivo di 2,75 euro, IVA inclusa. Il predetto importo può essere rideterminato dal Ministro delle comunicazioni con proprio decreto.

3. Le condizioni economiche di offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo sono comunicate conformemente a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 15.

Fatturazione

1. L'importo addebitato, nei limiti massimi previsti dal presente decreto, è comprensivo del prezzo relativo al trasporto, all'instradamento, alla gestione della chiamata e alla fornitura delle informazioni o prestazioni.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica addebita ai propri abbonati gli importi di cui al comma 1, sull'importo prepagato o in fattura nei limiti di cui al comma 6.

3. La documentazione della fatturazione riporta gli importi relativi ai servizi a sovrapprezzo separati da quelli relativi ad altri servizi, con l'indicazione del relativo operatore titolare della numerazione.

4. Sia nel caso della modalità minutaria che nel caso della modalità forfetaria, la tassazione di un servizio a sovrapprezzo è avviata, solo dopo il riconoscimento da parte del centro servizi dell'esplicita accettazione da parte dell'utente finale di cui all'articolo 13, comma 1, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a).*

5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ove tecnicamente possibile, l'addebito è subordinato all'effettiva erogazione del servizio.

6. L'importo massimo che può essere addebitato per ogni comunicazione, secondo le modalità del comma 2, è fissato in 12,50 euro, IVA esclusa. Per servizi

il cui addebito superi tale importo massimo sono previste modalità di fatturazione direttamente a cura del centro servizi. Tali importi non possono essere fatturati dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica.

7. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica comunicano agli abbonati la possibilità di ottenere, mediante richiesta dell'abbonato al servizio di assistenza dell'operatore, il blocco delle chiamate verso le numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo nel caso in cui venga superato un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi, determinato nelle due soglie massime, a scelta, pari a 50 euro oppure a 100 euro. La mancata opzione per una delle predette soglie determina l'assenza di un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi.

8. Le informazioni di cui ai commi 6 e 7 sono fornite:

a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti o dell'adesione al servizio;

b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato, accompagnato da un modulo di adesione, inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle successive fatturazioni con cadenza almeno annuale, o, in caso di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, con la medesima cadenza.

9. Il comma 7 non si applica ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*.

10. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui l'apparato terminale utilizzato dall'utente sia dotato di codice personalizzato (PIN) ovvero la linea d'abbonato utilizzata per accedere ai servizi a sovrapprezzo sia stata dotata gratuitamente di blocco selettivo di chiamata.

Capo IV

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO

Art. 16.

Uso delle numerazioni e delle infrastrutture

1. Ai fini dell'offerta al pubblico di servizi a sovrapprezzo, l'operatore titolare della numerazione usa in proprio numeri o infrastrutture ovvero cede gli stessi in uso al centro servizi.

2. I centri servizi che ricevono in uso uno o più numeri ovvero infrastrutture dall'operatore titolare della numerazione non possono cedere gli stessi a terzi.

3. Gli strumenti di selezione automatica (dialer), eventualmente utilizzati per l'accesso ai servizi a sovrapprezzo forniti tramite Internet, devono avere caratteristiche tecniche tali da permetterne il controllo da parte dell'utente finale chiamante. Il dialer non deve configurarsi automaticamente come modalità di connessione principale né deve generare, in modo automatico, connessioni ripetute alla numerazione su cui viene erogato il servizio a sovrapprezzo.

4. Gli operatori titolari della numerazione predispongono ed aggiornano un database pubblico, consultabile anche sul loro sito web, contenente le seguenti informazioni: generalità del centro servizi e del/dei fornitori di informazioni o prestazioni, tipologia del servizio a sovrapprezzo offerto e numeri associati o indirizzi IP per l'accesso al servizio stesso. Il database aggiornato è inviato al Ministero delle comunicazioni — (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con periodicità trimestrale.

5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica predispongono ed aggiornano un database pubblico, consultabile anche sul loro sito web, con le indicazioni del prezzo definito per ciascuna numerazione configurata sulla propria rete. Il database è inviato al Ministero delle comunicazioni — (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con periodicità trimestrale.

6. Il Ministero delle comunicazioni provvede a tenere un elenco completo, pubblico e disponibile sul sito web del Ministero stesso, che raccoglie le informazioni di cui ai commi 4 e 5.

7. In occasione degli aggiornamenti del piano nazionale di numerazione, gli operatori titolari della numerazione verificano la conformità al suddetto piano dei numeri utilizzati o ceduti in uso ai centri servizi. In caso di modifica di tali codici, è adottata la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 17.

Art. 17.

Dichiarazione

1. Ai fini dell'offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo, gli operatori titolari della numerazione, entro una settimana dalla cessione in uso di uno o più numeri al centro servizi:

a) comunicano al Ministero delle comunicazioni i numeri ceduti in uso al centro servizi ovvero gli indirizzi IP nel caso di connessione ad Internet con modalità «packet switched»;

b) allegano alla comunicazione la dichiarazione con data e firma del rappresentante legale del centro servizi comprendente tutti i seguenti elementi che lo riguardano:

1) il nome, la denominazione o la ragione sociale;

2) la sede legale e operativa;

3) le generalità del responsabile legale del centro servizi *pro-tempore* nonché gli estremi che permettono di contattare rapidamente il responsabile e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;

4) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese o altro titolo equivalente valido negli altri Paesi dell'Unione europea;

5) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione, considerato equivalente nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo qualora il centro servizi eserciti un'attività soggetta ad imposta;

6) il nome, la denominazione o la ragione sociale del o dei fornitori di informazioni o prestazioni di cui il centro servizi si avvale;

7) i numeri ricevuti in uso dall'operatore titolare della numerazione ovvero gli indirizzi IP nel caso di connessione ad Internet;

8) la descrizione del servizio a sovrapprezzo che il centro servizi intende fornire sulla base delle tipologie di cui all'articolo 3; nel caso di servizi destinati ai minori, la descrizione del servizio con dettagli riguardo alla finalità, al contenuto e alla durata;

9) nel caso di servizi a sovrapprezzo riguardanti una consulenza professionale, l'indicazione del titolo professionale e lo Stato in cui è stato rilasciato nonché dell'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il consulente è iscritto e il relativo numero di iscrizione;

10) nel caso di servizi a sovrapprezzo riguardanti concorsi o manifestazioni a premio, l'indicazione della conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001;

11) l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Gli operatori titolari della numerazione verificano la completezza e la correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e non attivano i numeri ceduti in uso ovvero le infrastrutture prima di trenta giorni dalla data di riscontro del ricevimento della dichiarazione da parte del Ministero delle comunicazioni.

3. Al fine di consentire una più attenta verifica dei contenuti nel caso di servizi a sovrapprezzo accessibili ai minori, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è esteso a sessanta giorni.

4. I centri servizi hanno sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

5. I centri servizi comunicano all'operatore titolare della numerazione qualsiasi modifica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera *b)*, intervenuto successivamente alla data di presentazione della medesima, entro una settimana dall'avvenuta variazione.

6. Gli operatori titolari della numerazione comunicano al Ministero delle comunicazioni, entro una settimana, qualsiasi modifica dei dati di cui al comma 5.

7. Nel caso di variazione di cui al comma 1, lettera *b)*, punti 7 e 8, i centri servizi predispongono una nuova dichiarazione che l'operatore titolare della numerazione invia al Ministero delle comunicazioni con le modalità di cui al comma 1.

8. L'operatore titolare della numerazione comunica al Ministero delle comunicazioni, entro una settimana, eventuali variazioni dei servizi conseguenti a cessazione ovvero alla portabilità del numero.

Art. 18.

Responsabilità

1. Il centro servizi, ovvero il fornitore dei contenuti, se diverso dal centro servizi, è responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della sua conformità alle disposizioni del Capo II e delle informazioni obbligatorie di cui agli articoli 12, 13, 15 comma 4 e 17.

2. Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica è responsabile del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 24, comma 2.

3. L'operatore titolare della numerazione è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e 21, comma 5. È compito dell'operatore raccogliere la dichiarazione sui contenuti dei servizi redatta sotto la responsabilità del centro servizi, ovvero del fornitore dei contenuti.

Art. 19.

Blocco selettivo di chiamata

1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica offrono ai propri abbonati l'opzione del blocco selettivo di chiamata associata ai servizi a sovrapprezzo, ad esclusione di quelli relativi ai servizi di informazione abbonati, forniti attraverso le specifiche numerazioni.

2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata di cui al comma 1 nonché alle modalità per aderire alla propria offerta e attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per gli abbonati, attraverso procedure semplici, e chiare.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite:

a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti o dell'adesione al servizio;

b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle successive fatturazioni con cadenza almeno annuale, o, in caso di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, anche via sms ove applicabile, con la medesima cadenza.

4. In caso di richiesta di blocco selettivo di chiamata, il codice personalizzato (PIN) per abilitare ovvero disabilitare le chiamate verso numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo è inviato o comunque portato a conoscenza dell'abbonato richiedente con apposita comunicazione riservata.

Capo V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20.

Vigilanza e controllo

1. I competenti organi della Polizia postale e delle comunicazioni e del Ministero delle comunicazioni hanno il compito della vigilanza e del controllo sul corretto espletamento del servizio in relazione a quanto contenuto nelle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 12 dei servizi a sovrapprezzo e su quelli di tipologia ad essi assimilabili svolti su collegamenti individuati da numerazioni internazionali.

2. Gli operatori titolari della numerazione, i centri servizi ed i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a permettere agli organi di polizia di cui al comma 1 l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli volti ad accertare che l'attività sia svolta in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 21.

Sanzioni per i centri servizi

1. Il Ministero delle comunicazioni è competente ad applicare le sanzioni a carico dei centri servizi in caso di violazione delle disposizioni di cui al Capo II e agli articoli 12, 15, comma 4, e 17.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni contesta la violazione al centro servizi diffidandolo ed assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 3, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.

3. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni applica le seguenti sanzioni:

a) sospensione dell'accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo, per un periodo di un mese;

b) disattivazione dell'accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo nei casi più gravi.

4. Nel caso di reiterate e gravi violazioni nell'offerta di servizi a sovrapprezzo, in numero non inferiore a tre, nell'arco temporale di 12 mesi, il Ministero delle comunicazioni irroga la sanzione di cui al comma 3, lettera *b)*, per tutti i servizi a sovrapprezzo offerti dal centro servizi con l'uso di qualunque numerazione.

5. L'operatore titolare della numerazione, nei casi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sospende ovvero disattiva le connessioni entro 48 ore dalla ricezione di apposita segnalazione da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 22.

Sanzioni per gli operatori titolari della numerazione e per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica

1. Le sanzioni irrogate dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti di operatori titolari della numerazione e di fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche sono definite nel Codice delle comunicazioni elettroniche citato nelle premesse.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ

Art. 23.

Pubblicità

1. Le emittenti radiotelevisive nazionali e locali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. La pubblicità relativa ai servizi a sovrapprezzo, qualunque sia il mezzo utilizzato, non contiene elementi offensivi per la dignità delle persone, evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalità, offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa evita ambiguità ed omissioni che possano indurre in errore l'utente finale riguardo alle caratteristiche ed al prezzo del servizio a sovrapprezzo.

3. Qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità indica in modo esplicito e chiaramente leggibile:

a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;

b) il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA;

c) dati del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale;

d) il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio.

4. La pubblicità relativa ai servizi che offrono informazioni o consulenze indica chiaramente la qualifica professionale dell'esperto o esperti del fornitore di informazioni o prestazioni.

5. La pubblicità inviata direttamente agli abbonati, tramite chiamate telefoniche, fax, messaggi SMS, MMS, posta elettronica o altri servizi di comunicazione elettronica, è consentita previo consenso espresso dell'interessato.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Servizi internazionali

1. Per i servizi internazionali il Ministero delle comunicazioni applica gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n. 61, concernente la ratifica della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

2. Le numerazioni riferite a servizi internazionali, definiti all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, mediante le quali sono erogati servizi a sovrapprezzo non conformi alle disposizioni del Capo II, sono sospese dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica entro 48 ore dalla ricezione di una specifica richiesta del Ministero delle comunicazioni.

3. Le numerazioni internazionali differenti da quelle individuate per erogare servizi a sovrapprezzo internazionali, definiti all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, non possono essere utilizzate per la fornitura di detti servizi.

4. Ai servizi a sovrapprezzo internazionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 19.

Art. 25.

Protezione dei dati personali e tutela della privacy

1. I fornitori dei servizi a sovrapprezzo non devono violare la riservatezza dell'utente finale ed i servizi sono strutturati in modo da evitare l'invasione della sfera privata dell'utente finale stesso.

2. Le informazioni personali, compresi nomi ed indirizzi, raccolte attraverso i servizi a sovrapprezzo, non possono essere utilizzate se non per finalità strettamente connesse al servizio fornito, nei limiti consentiti dalle leggi in vigore.

3. La fornitura dei servizi a sovrapprezzo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della privacy.

Art. 26.

Comitato

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, di cui fanno parte rappresentanti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, della Polizia postale e delle comunicazioni, degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, delle Associazioni dei centri servizi e delle Associazioni dei consumatori, con il compito di redigere codici di autoregolamentazione ispirati ai principi del presente regolamento.

Art. 27.

Reclami

1. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito uno sportello unico telematico con il compito di raccogliere i reclami degli utenti dei servizi a sovrapprezzo e di interessare i relativi organi istituzionali competenti in materia.

Art. 28.

Norme transitorie

1. Gli operatori titolari della numerazione provvedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad adeguare la documentazione preesistente, relativa ai soggetti cui sono stati ceduti in uso numeri o infrastrutture per l'offerta di servizi assimilabili ai servizi a sovrapprezzo, come definiti all'articolo 1, alle disposizioni di cui all'articolo 17.

Art. 29.

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385;

b) il decreto ministeriale 28 febbraio 1996, recante «Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87»;

c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 maggio 1998, concernente disposizioni sui servizi audiotex pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro: LANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, abrogato dal presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 1995, n. 218.

— Gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n. 61, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1996, n. 40, sono i seguenti:

«Art. 34 *(Interruzione delle telecomunicazioni).* — 1. *(Omissis).*

2. I membri si riservano inoltre il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che possa sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o alla moralità pubblica.».

«Art. 35 *(Sospensione del servizio).* — 1. Ciascun membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione, sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno dei membri tramite il segretario generale.».

— Il decreto ministeriale 28 febbraio 1996 è pubblicato in appendice al decreto ministeriale 26 maggio 1998 nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni n. 6 del 1º giugno 1998 - parte seconda - 3º supplemento.

— L'art. 1, commi 25, 26 e 27 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300, è il seguente:

«Art. 1 *(Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata).* — *(Omissis).*

25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

(Omissis).».

— La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2001, n. 289.

— La legge 8 aprile 2002, n. 59 (Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 2002, n. 86.

— La deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9/02/CIR del 26 giugno 2002 (Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002, n. 59: Criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2002, n. 167.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2003, n. 87.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174.

— Il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214.

— Il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005 è consultabile sul sito del Ministero delle comunicazioni (www.comunicazioni.it).

Nota all'art. 1:

— L'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è il seguente:

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea - on line -, nonché i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;».

Nota all'art. 8:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, si veda nota all'art. 1.

Note all'art. 12:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1999, n. 143.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.

Nota all'art. 17:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.

Note all'art. 23:

— Per l'art. 1, commi 25, 26 e 27 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, si vedano note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.

Nota all'art. 24:

— Per gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n. 61, si vedano note alle premesse.

06G0167

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2006.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Isola Capo Rizzuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto (Crotone) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Antonio Ruggiero, dalla dott.ssa Maria Carolina Ippolito e dal dott. Salvatore Gullì;

Visto il proprio decreto, in data 31 gennaio 2005, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2005, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento per il periodo di sei mesi;

Considerato che la dott.ssa Maria Carolina Ippolito, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Decreta:

Il dott. Umberto Campini - viceprefetto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Isola Capo Rizzuto (Crotone), in sostituzione della dott.ssa Maria Carolina Ippolito.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 3, Interno, foglio n. 208

06A03500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2006.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Volla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 novembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Volla (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Paola Basilone, dal dott. Francesco Paolo D'Arienzo e dal dott. Alfonso Carotenuto;

Considerato che la dott.ssa Paola Basilone, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Decreta:

Il dott. Giovanni Ricatti, viceprefetto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Volla (Napoli), in sostituzione della dott.ssa Paola Basilone.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 209

06A03501

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2006.

Incremento del contingente definito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2005, successivamente integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2005, con riferimento ai volontari da impiegare in Italia in attività del Servizio civile nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» ed in particolare l'art. 9, comma 2-*quater*, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione annuale della consistenza massima degli obiettori di coscienza da avviare in servizio nonché degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e per il collocamento in licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo (LISAAC);

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del Servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione — con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-*quater* della legge 8 luglio 1998, n. 230 — della consistenza del contingente dei giovani ammessi al Servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo nazionale per il servizio civile;

Visto altresì l'art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64 che definisce le ipotesi e le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il fondo nazionale per il servizio civile;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005, recante «Determinazione, per l'anno 2005, del contingente di giovani ammessi a prestare il Servizio civile nazionale e ulteriori disposizioni in materia di trattamento giuridico, ed economico dei volontari impegnati in attività di servizio civile, nonché di concessione del beneficio della LISAAC (licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo) agli obiettori di coscienza»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2005 recante «Incremento del contingente fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005, con riferimento ai volontari da impiegare in Italia in attività di Servizio civile nazionale»;

Considerato che, nel corso dell'anno 2005, un significativo numero di enti di servizio civile, nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli nella determinazione della data di avvio dei progetti, ha chiesto che i progetti stessi fossero avviati nel mese di dicembre, in ritardo rispetto alla programmazione ipotizzata dall'Ufficio, e che pertanto si è verificato uno slittamento nel piano delle partenze del contingente dei volontari ammessi a prestare servizio civile in Italia;

Rilevato che tale rinvio delle partenze ha determinato un'economia di spesa in conseguenza del minor periodo di servizio civile prestato, nell'anno 2005, dai volontari avviati;

Tenuto conto che nell'anno in corso si è registrata una percentuale di copertura di posti messi a bando nelle selezioni dei volontari superiore a quella prevista;

Ravvisata l'esigenza di incrementare, per l'anno 2005, il contingente dei volontari da impiegare in Italia in attività di Servizio civile nazionale al fine di impegnare le risorse stanziate;

Considerato che l'aumento del contingente trova integrale copertura nella dotazione finanziaria, stanziata nell'anno 2005, per i relativi capitoli di spesa;

Decreta:

Art. 1.

Variazione del contingente di volontari ammessi al Servizio civile nazionale

1. Il contingente dei volontari da impiegare in Italia in attività di servizio civile, definito per l'anno 2005 all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005, e successivamente integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2005, è aumentato di 1.175 unità.

Art. 2.

Altre disposizioni relative ai volontari ammessi a prestare il Servizio civile nazionale in Italia a seguito della variazione del contingente

1. Ai volontari ammessi a prestare il Servizio civile nazionale in Italia a seguito della variazione del contingente di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni previste all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005.

Roma, 10 febbraio 2006

p. *Il Presidente:* GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 310

06A03534

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 31 gennaio 2006.

Disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e controllo dei finanziamenti erogati, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1994, n. 367, recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante «disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» e in particolare l'art. 1, comma 15-*quinquies*, che prevede l'emanazione di disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione dei fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 ed erogati fino alla data del 31 dicembre 1999, inclusi quelli gravanti sull'ex «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo», è direttamente collegata alle somme utilizzate per la realizzazione di ciascun intervento, progetto o programma di cooperazione, derivante da intese ed accordi internazionali comportanti specifici impegni per il Governo italiano.

2. Ciascun intervento, progetto o programma di cooperazione, anche se articolato in più anni e per il quale sia stato presentato rendiconto non ancora vistato dall'Ufficio centrale del bilancio, è oggetto di un unico rendiconto che reca la giustificazione e la documentazione delle relative spese.

3. La rendicontazione delle spese di funzionamento attinenti alla cooperazione resta ancorata alla cadenza temporale semestrale.

Art. 2.

Disponibilità finanziarie esistenti alla data del 31 dicembre 1994

1. L'utilizzo delle disponibilità finanziarie, formalmente impegnate ed esistenti alla data del 31 dicembre 1994 per la realizzazione di interventi, progetti o programmi di cooperazione corrispondenti all'impegno assunto, ovvero a progetti o programmi diversi da quelli originariamente previsti, formalmente autorizzati dall'Amministrazione alla medesima data, purché effettivamente avviati e in corso di realizzazione, è documentato con apposita attestazione del capo missione tenuto al rendiconto dell'epoca, dalla quale risulti l'effettiva realizzazione di tutto o parte dell'intervento, progetto o programma di cooperazione, in corrispondenza alle somme erogate. Solamente in caso di oggettivo impedimento del predetto funzionario, l'attestazione è rilasciata dal capo missione in carica presso la competente rappresentanza diplomatica o dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 3.

Rendicontazione per il periodo 1995-1999

1. Relativamente al periodo 1995-1999, la rendicontazione è riferita ai fondi accreditati all'estero con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Per la presentazione dei relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Documentazione relativa alla rendicontazione delle spese afferenti la gestione sino al 31 dicembre 1999

1. La rendicontazione delle spese di funzionamento e di quelle per interventi, progetti o programmi di cooperazione è accompagnata dalla documentazione giustificativa delle spese stesse.

2. I rendiconti contenenti irregolarità formali, ovvero caratterizzati da irreperibilità o da incompletezza della documentazione, sono regolarizzati con dichiarazione adeguatamente motivata del capo missione tenuto al rendiconto dell'epoca, dalla quale risulti che le somme sono state effettivamente utilizzate per le finalità inizialmente previste. Per le spese di funzionamento la dichiarazione del capo missione deve fare specifico riferimento all'utilizzo delle somme attinenti all'espletamento dei compiti di cooperazione all'estero.

Nel caso di spese afferenti ad interventi, progetti o programmi di cooperazione, la predetta dichiarazione dovrà altresì attestare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3. L'eventuale, mancato conseguimento degli obiettivi prefissati è oggetto di apposita dichiarazione facente stato delle motivazioni giustificative connesse a causa di forza maggiore o a situazioni ambientali di particolare difficoltà, anche collegate a eventi bellici e calamità naturali.

4. L'eventuale utilizzo di fondi disponibili per finalità diverse da quelle inizialmente previste è giustificato nel contesto delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti.

5. In caso di oggettivo impedimento del capo missione tenuto al rendiconto dell'epoca, le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 vengono rilasciate dal capo missione in carica presso la competente rappresentanza diplomatica o dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.

6. I rendiconti contenenti errori di carattere materiale sono rettificati dal capo dell'ufficio della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, competente al loro riscontro.

Art. 5.

Controllo della rendicontazione

1. I rendiconti predisposti con le modalità indicate agli articoli 2 e 3 sono esaminati ed approvati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo previo accertamento della corrispondenza della rendicontazione resa ai criteri e modalità indicati nel presente decreto.

2. L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, a conclusione della relativa fase di controllo, appone successivamente sui rendiconti un visto di presa d'atto e di conformità alle disposizioni contenute nel presente decreto.

3. La Corte dei conti esercita il controllo di propria competenza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro degli affari esteri
FINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 3, foglio n. 82

06A03525

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Di Maio Leonardo Andrès, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Di Maio Leonardo Andrès, nato il 1° luglio 1965 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Pùblico» conseguito in Argentina, come attestato dal «Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires» (Argentina) cui il richiedente è stato iscritto dal 10 maggio 1989 al 19 novembre 2003, ai fini dell'accesso all'albo dei dottori commercialisti ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il sig. Di Maio è in possesso del titolo accademico di «Contador Pùblico», conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» l'8 luglio 1988 e rilasciato il 16 febbraio 1989;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Di Maio Leonardo Andrès, nato il 1° luglio 1965 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

06A03300

DECRETO 20 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Fontana Saffo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Fontana Saffo, nata il 16 aprile 1980 a Milano (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di assistente sociale conseguito in Israele, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sezione B ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la sig.ra Saffo è in possesso del titolo accademico triennale «Laurea in Servizio Sociale», conseguito presso l'«Università Ebraica di Gerusalemme» nell'anno 2004 e rilasciato in data 22 maggio 2005;

Preso atto che la richiedente risulta iscritta all'albo degli assistenti sociali di Gerusalemme (Israele) dal 9 novembre 2004, come attestato dal Ministero degli affari sociali dello Stato di Israele;

Rilevato, altresì che la richiedente ha documentato lo svolgimento di attività di tirocinio durante il percorso universitario nonché attività professionale svolta presso la «Municipalità di Bet Shemesh» da aprile 2005;

Ritenuto che la sig.ra Fontana abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Fontana Saffo, nata il 16 aprile 1980 a Milano (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 20 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

06A03301

DECRETO 20 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Michel Maria Eugenia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Michel Maria Eugenia, nata il 14 agosto 1968 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 21 novembre 1996, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud y Ambiente» argentino, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad del Salvador» di Buenos Aires (Argentina) in data 18 marzo 1994 e rilasciato il 17 marzo 1995;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Michel abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Parma in data 31 marzo 2003, rinnovato in data 25 marzo 2004 con validità fino al 2 aprile 2006 per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Alla sig.ra Michel Maria Eugenia, nata il 14 agosto 1968 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 20 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

06A03302

DECRETO 20 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Mata Pavia Rosa Piedad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1989 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19/CE che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 115/1992 in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mata Pavia Rosa Piedad, nata il 22 aprile 1977 a Villarreal (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Quìmico» conseguito in Spagna, come attestato dal «Col.legi Oficial de Quìmics de Catalunya» cui la richiedente è iscritta dal 2005, ai fini dell'iscrizione all'albo dei chimici e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la sig.ra Mata Pavia è in possesso del «Licenciada en Quìmica» conseguito presso l'«Universidad Jaume I» di Castellòn de la Plana (Spagna) rilasciato in data 11 gennaio 2000;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sez. A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Mata Pavia Rosa Piedad, nata il 22 aprile 1977 a Villarreal (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 20 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

06A03303

DECRETO 20 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Barros Lorenzo Josè, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1989 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento di cui dall'art. 9 del decreto legislativo n. 115/1992 in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Barros Lorenzo Josè, nato il 22 marzo 1979 a Valladolid (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Quìmico» conseguito in Spagna, ai fini dell'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il sig. Barros Lorenzo è in possesso del titolo accademico «Licenciadura en Quìmica» conseguito presso l'«Universidad de Valladolid» (Spagna) rilasciato in data 25 luglio 2002;

Preso atto che in base a dichiarazione del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo datata 25 agosto 2005 risulta che il sig. Barros Lorenzo ha l'accesso alla professione di «quìmico» in Spagna ai sensi degli articoli 1, lettera *a)* 3° trattino e 3 lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2 lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992;

Preso atto che il richiedente ha documentato lo svolgimento di attività professionale dal 2002 al 2006 presso l'«Universiteit Gent» (Germania);

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sez. A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Barros Lorenzo Josè, nato il 22 marzo 1979 a Valladolid (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 20 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

06A03304

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 92 e 365 giorni relativi all'emissione del 15 marzo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 25905 e n. 25906 del 7 marzo 2006, che hanno disposto per il 15 marzo 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 a 365 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 25905 e n. 25906 del 7 marzo 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2006;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2006 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,356 per i B.O.T. a 92 giorni e a 97,105 per i B.O.T. a 365 giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 22.553.675,00 per i titoli a 92 giorni con scadenza 15 giugno 2006; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2007, ammonta a € 217.126.670,00 per i titoli a 365 giorni con scadenza 15 marzo 2007.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,417 ed a 99,106 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 97,344 ed a 96,160 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A03579

DECRETO 28 marzo 2006.

Revoca della concessione n. 185/T1/03, dell'11 febbraio 2003, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Bingo House S.r.l., in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo ed in particolare l'art. 13, lettera *a)* che prevede la revoca della concessione «quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al bando di gara»;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo nella quale la società Servizi Stampa Liguria s.r.l. (plico n. 1184) è risultata aggiudicataria nella provincia di Genova per la gestione del gioco del Bingo nei locali siti in Genova, via Cesarea, n. 39R;

Considerato che in data 23 aprile 2002 è stato concluso il procedimento di aggiudicazione della concessione con la stipula della relativa convenzione n. 185/02;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del citato Regolamento, la società Servizi Stampa Liguria ha costituito la prescritta cauzione di € 516.456,89 mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 228800373 del 17 aprile 2002, rilasciata dalla Assicurazioni Generali s.p.a., agenzia di Cerignola;

Atteso che, a seguito di cessione del ramo d'azienda, la società Bingo House s.r.l. è subentrata nella titolarità della concessione con la sottoscrizione della convenzione di concessione n. 185/T1/03 in data 11 febbraio 2003, presentando appendice del 27 gennaio 2003 alla suindicata polizza n. 228800373, attestante la variazione della ditta obbligata;

Visto che la Bingo House s.r.l., avendo chiesto di usufruire del pagamento differito del prelievo erariale, ai sensi dell'art. 8, comma 14 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, ha integrato la suddetta cauzione del 3%, presentando la polizza n. 241084149 del 26 agosto 2004 di € 15.493,71 emessa dalla Assicurazioni Generali s.p.a., agenzia di Cerignola;

Visto che con sentenza n. 447 del 18 aprile 2002 il T.A.R. della Liguria ha annullato la concessione edilizia relativa all'immobile destinato all'esercizio del gioco del Bingo, che il Consiglio di Stato, con decisione n. 4487 del 27 aprile 2004, ha annullato la citata sentenza di primo grado rinviando — per nuovo esame nel merito della questione — al giudice di primo grado, per cui la società Bingo House ha inoltrato la dichiarazione di inizio attività del gioco del Bingo nel locale sito Genova, via Cesarea n. 39R a decorrere dal 25 settembre 2004 e che, infine, con sentenza n. 85 del 14 ottobre 2004, il T.A.R. della Liguria ha confermato l'annullamento della concessione edilizia relativa all'immobile in parola;

Atteso che la società Bingo House ha presentato istanza in data 27 gennaio 2006, per il riconoscimento della cessazione dell'attività per motivi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione di concessione «a seguito, ed a causa, dell'annullamento, successivo alla stipulazione della convenzione da parte della società con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della concessione edilizia, nonché di tutti i provvedimenti ad essa correlati e, dunque, per cause a sé non imputabili ed imprevedibili»;

Visto che la questura di Genova, con foglio del 21 febbraio 2006, ha comunicato di aver emesso decreto di chiusura della sala-bingo sita in Genova via Cesare n. 39, dal momento che il competente comando provinciale dei Vigili del fuoco, avendo riscontrato in sede di sopralluogo la mancanza dei requisiti oggettivi, non ha rilasciato il richiesto certificato di prevenzione incendi;

Visti tutti gli atti istruttori;

Decreta:

1. Per i motivi indicati in premessa, nei confronti della Bingo House s.r.l. è revocata la concessione di cui alla convenzione n. 185/T1/03 dell'11 febbraio 2003

per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Genova, via Cesarea n. 39R, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, lettera *a)*, della convenzione stessa.

2. Si dispone, di conseguenza, lo svincolo e la restituzione, a chi di diritto, del deposito cauzionale di € 531.950,60 presentato dalla Bingo House s.r.l., come risulta dai documenti di cui alle premesse.

3. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 28 marzo 2006

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

06A03533

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Amoruso Raffaella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Amoruso Raffaella, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor of Dental Medicine» conseguito in Canada, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Amoruso Raffaella è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor of Dental Medicine» rilasciato nel maggio 2002 dalla «University of British Columbia» di Vancouver (Canada) alla sig.ra Amoruso Raffaella, nata a Vancouver (Canada) il 27 febbraio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Amoruso Raffaella è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03531

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Su Linu» Cooperativa sociale a r.l., in Santadi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello pro-

vinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive ed il successivo protocollo d'intesa del 1º febbraio 2006;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dalla quale emerge che la stessa si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli di legge, ossia non presenta bilanci da più di due anni consecutivi, o non è in condizione di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita;

Preso atto che la società cooperativa sotto specificata si trova nelle condizioni previste dalla citata normativa;

Decreta:

La società «Su Linu» cooperativa sociale a r.l., con sede in Santadi (Cagliari), costituita in data 14 novembre 2000 a rogito del notaio dott. Carlo Mario De Magistris, repertorio n. 87360, iscritta al n. 212568 nel R.E.A., B.U.S.C. 4788, codice fiscale 02625680927, è sciolta d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2545-*septiesdecies*.

I creditori e gli altri interessati possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, presentare opposizione all'autorità di vigilanza.

Cagliari, 28 febbraio 2006

Il direttore provinciale: CAPPAI

06A03261

DECRETO 20 marzo 2006.

Ricostituzione della commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 24 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. prev. e ass. sociale n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con la quale evengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 2/2813 del 20 marzo 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Accertata, nel corso del procedimento nella costituzione dell'attuale Comitato I.N.P.S., che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Tutto ciò esposto e valutato, quale presupposto logico posto a fondamento dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona così composta:

sig. Ettore Uncini presidente, rappresentante della Federazione coltivatori diretti nel Comitato provinciale I.N.P.S.;

sig.ra Serenella Gabbanelli rappresentante della Federazione provinciale coltivatori diretti;

sig.ra Lorena Romagnoli rappresentante della CIA;

sig. Gianfranco Gorini rappresentante della Copagri;

sig. Stefano Serrani rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori.

Membri di diritto:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Ancona o suo delegato;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Ancona o suo delegato;

direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Ancona o suo delegato.

La commissione dura in carica quattro anni.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Ancona, 20 marzo 2006

Il direttore provinciale: BALDI

06A03262

DECRETO 20 marzo 2006.

Ricostituzione della commissione speciale artigiani del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 24 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. prev. e ass. sociale n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989:

Visto il proprio decreto n. 2/2813 del 20 marzo 2006 di ricostituzione del aomitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Accertata, nel corso del procedimento nella costituzione dell'attuale comitato I.N.P.S., che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Tutto ciò esposto e valutato, quale presupposto logico posto a fondamento dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale artigiani del comitato I.N.P.S. di Ancona così composta:

sig. Claudio Maria Latini - presidente, rappresentante degli artigiani nel Comitato provinciale I.N.P.S.;

sig. Fabrizio Fabretti - rappresentante della Confartigianato;

sig. Piergiorgio Scortechini - rappresentante della Confartigianato;

sig. Stefano Sargentoni - rappresentante della CNA;

sig. Andrea Calcina - rappresentante della CNA.

Membri di diritto:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Ancona o suo delegato;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Ancona o suo delegato;

direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Ancona o suo delegato.

La commissione dura in carica quattro anni.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Ancona, 20 marzo 2006

Il direttore provinciale: BALDI

06A03263

DECRETO 20 marzo 2006.

Ricostituzione della commissione speciale esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 24 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. prev. e ass. sociale n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989:

Visto il proprio decreto n. 2/2813 del 20 marzo 2006 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Accertata, nel corso del procedimento nella costituzione dell'attuale comitato I.N.P.S., che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Tutto ciò esposto e valutato, quale presupposto logico posto a fondamento dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona così composta:

sig. Roberto Trevi - presidente, rappresentante della Confcommercio nel comitato provinciale I.N.P.S.;

sig. Gianfranco Casagrande - rappresentante della Confcommercio;

sig. Bruno Marzioni - rappresentante della Confcommercio;

sig. Sauro Bartolucci - rappresentante della Confcommercio;

sig. Alessandro Freddi - rappresentante della Confcommercio.

Membri di diritto:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Ancona o suo delegato;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Ancona o suo delegato;

direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Ancona o suo delegato.

La commissione dura in carica quattro anni.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Ancona, 20 marzo 2006

Il direttore provinciale: BALDI

06A03264

DECRETO 20 marzo 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli n. 27 e n. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto n. 7/2432 del 7 marzo 2002, del direttore della direzione provinciale di Ancona, con il quale è stato costituito - per il quadriennio 1998/2002 - il comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987 nonché la circolare n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto n. 639/1970, ed acquisiti dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dall'I.N.P.S. di Ancona i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati alle attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale, sono: quelli industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale ed agricolo — settori già comunque predeterminati dalla legge — per quanto riguarda i lavoratori autonomi; quelli industriale, commerciale, artigianale, agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che anche i dati forniti dalla camera di commercio, i dati comunicati dall'I.N.P.S., i dati già acquisiti dall'ufficio, i dati fatti pervenire dalle singole associazioni convergono e concordano in modo univoco nel far emergere, in ambito provinciale, i settori industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori commerciale, artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, commerciale, artigianale, agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato inoltre che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali nei settori produttivi sopra indicati occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali;

4) partecipazione alla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati;

6) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche amministrazioni;

Accertato che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti

idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale, le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale: per i datori di lavoro l'Associazione degli industriali, l'Unione provinciale del commercio del turismo e dei servizi e l'Unione provinciale agricoltori; per i lavoratori autonomi la Federazione provinciale coltivatori diretti, l'Unione provinciale del commercio, del turismo e dei servizi e la Confartigianato; per i lavoratori dipendenti la CGIL, la CISL, la UIL e la UGL;

Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative;

Ritenuto di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato quale presupposto logico posto a fondamento dell'emanando decreto anche per l'effetto previsto dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Ancona il comitato provinciale così composto:

componenti di diritto:

1) direttore della direzione provinciale del lavoro di Ancona o suo delegato;

2) direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato o suo delegato;

3) direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. o suo delegato;

componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Giannino Silvestrini designato dalla C.G.I.L.;

2) M. Teresa Zingaretti designato dalla C.G.I.L.;

3) Giuliano Vedova designato dalla C.G.I.L.;

4) Domenico Sarti designato dalla C.G.I.L.;

5) Giuseppe Giorgetti designato dalla C.I.S.L.;

6) Angelo Colonna designato dalla C.I.S.L.;

7) Giovanni Focanti designato dalla C.I.S.L.;

8) Innocenzo Di Donato designato dalla U.I.L.;

9) Enrico Buresta designato dalla U.I.L.;

10) Giovanni Istrian designato dalla U.G.L.;

componente in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

1) Giuseppe Pignatelli designato dalla CIDA;

componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Vittorio Micheli designato dall'Associazione degli industriali;

2) Alceste Bartelucci designato dall'Unione provinciale agricoltori;

3) Franco Solidoro designato dalla Confcommercio;

componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Roberto Trevi designato dalla Confcommercio;

2) Ettore Uncini designato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti;

3) Claudio Maria Latini designato dalla Confartigianato.

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Ancona è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al Tar Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 20 marzo 2006

Il direttore provinciale: BALDI

06A03265

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 2006.

Lista nazionale degli ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effetturare le prove ufficiali di campo ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1992, concernente l'attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale il mantenimento del riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari, è subordinato all'esito favorevole di ispezioni periodiche e regolari, effettuate da ispettori iscritti in apposita lista nazionale, approvata con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente;

Visto il decreto 27 novembre 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che definisce i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2004, relativo alla lista nazionale ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;

Considerato che le prove e le analisi finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti comportano sia attività di campo che di laboratorio, rispettivamente regolamentate dal decreto ministeriale 27 novembre 1996 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120;

Ravvisata quindi la necessità di uniformare e semplificare le attività di verifica operate dalle due Amministrazioni competenti per l'attuazione delle due normative citate nel considerato precedente e precisamente il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della sanità;

Considerato che è necessario escludere dalla lista gli ispettori che non hanno frequentato il corso di formazione ed aggiornamento dell'attività ispettiva;

Considerato che è necessario inserire nella lista gli aspiranti ispettori le cui istanze sono pervenute entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di approvazione della lista precedente;

Considerato che è opportuno unificare la lista degli ispettori già approvata con il decreto ministeriale 31 maggio 2004 con quella scaturita dall'esame delle nuove istanze da parte del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e della circolare n. 7 del 1° agosto 2000 e visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» si approva la lista degli ispettori di cui all'allegato I, che potrà essere periodicamente aggiornata con successivo provvedimento.

Art. 2.

1. Quando le ispezioni afferiscono sia alle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari che alle prove condotte in laboratorio, dovrà essere effettuata un'unica ispezione con la partecipazione anche di ispettori ed esperti di cui al decreto del Ministro della sanità 25 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. Nei casi di cui all'art. 2, Il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della salute provvedono, una volta acquisito il verbale della verifica ispettiva e ciascuno per la parte di propria competenza, al rilascio della certificazione di conformità alle prescrizioni, rispettivamente, previste dall'art. 4, commi 5 e 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 120.

Art. 4.

1. Il Ministero della salute provvede annualmente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 120, alla trasmissione all'Unione europea della lista dei Centri di saggio riconosciuti idonei per la conduzione delle prove ufficiali di campo ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il decreto 31 maggio 2004 citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio di controllo atti - Ministeri delle attività produttive registro n. 1, foglio n. 314

ALLEGATO I

LISTA DEGLI ISPETTORI

1) Antoniacci Loredana nata a Poggio Berni (Rimini) il 21 gennaio 1961;

2) Barani Alessandra nata a Reggio Emilia il 21 marzo 1965;

3) Bariselli Massimo nato a Bologna il 10 settembre 1960;

4) Bellone Nicola nato a Teramo il 26 febbraio 1949;

5) Berilli Flavio nato a Cham (Svizzera) il 12 maggio 1963;

6) Boselli Mauro nato a Mirandola (Modena) il 14 aprile 1956;

7) Bugiani Riccardo nato a Firenze il 3 marzo 1962;

8) Butturini Alda nata a Trento il 17 gennaio 1960;

9) Carniel Alberto nato a Pasiano di Pordenone (Pordenone) il 9 ottobre 1945;

10) Castoro Vincenzo nato a Altamura (Bari) il 31 luglio 1960;

11) Celozzi Marcello nato a Torremaggiore (Foggia) il 28 maggio 1965;

12) Ceccarelli Danilo nato a Roma il 9 settembre 1961;

13) Cozzolino Eugenio nato a S. Giorgio a Cremano (Napoli) il 20 gennaio 1962;

14) Criscuoli Luigi nato a Barletta (Bari) il 22 agosto 1962;

15) Curto Giovanna nata a Lecce l'8 gennaio 1961;

16) Dallago Gastone nato a Aldeno (Trento) il 16 settembre 1965;

17) Dalla Valle Elisabetta nata a Bologna il 20 agosto 1958;

18) D'Aloisio Vincenzo nato a Zapponeta (Foggia) il 20 marzo 1969;

19) Danise Bruno nato a Napoli il 2 maggio 1953;

20) D'Arcangelo Mauro nato a Marino (Roma) il 9 ottobre 1958;

21) D'Ascenzo Domenico nato a Pescara il 23 ottobre 1955;

22) De Bono Alberto nato a Napoli il 19 gennaio 1934;

23) De Giovanni Giovanni nato a Cesena (Forlì) il 1º marzo 1940;

24) Di Germanio Italia nata a Teramo l'8 ottobre 1968;

25) Di Silvestro Daniela nata a Sulmona (L'Aquila) il 4 agosto 1960;

26) Faraglia Bruno C. nato a Roma l'11 gennaio 1963;

27) Franchi Andrea nato a Reggio Emilia il 17 giugno 1969;

28) Galassi Tiziano nato a Bologna il 17 luglio 1957;

29) Giorgetti Paolo nato a Rimini il 12 giugno 1958;

30) Griffo Raffaele nato a Trentola Ducenta (Caserta) il 26 ottobre 1958;

31) La Notte Francesco nato a Bari il 13 marzo 1937;

32) Lillo Angelo Raffaele nato a Santeramo in Colle (Bari) l'8 maggio 1959;

33) Madotto Lauretta nata a Roma il 17 settembre 1963;

34) Mainella Michele nato a Bojano (Campobasso) il 27 ottobre 1954;

35) Malavolta Carlo nato a Faenza (Ravenna) l'8 luglio 1960;

36) Mancusi Domenico nato a Barile (Potenza) il 2 aprile 1966;

37) Manzo Alberto nato a Roma il 7 dicembre 1959;

38) Marino Mario nato a Roma l'8 novembre 1964;

39) Mazzini Floriano nato a Pavullo nel Frignano (Modena) il 31 marzo 1957;

40) Molinari Marilisa nata a Bergamo il 5 maggio 1954;

41) Montermini Anselmo nato a Reggio Emilia il 30 giugno 1954;

42) Montuschi Carla nata a Bologna il 7 gennaio 1959;

43) Morone Chiara nata a Torino il 30 novembre 1964;

44) Murolo Onofrio nato a Molfetta (Bari) il 16 settembre 1936;

45) Pellegrino Maurizio nato a Bari il 4 marzo 1956;

46) Percoco Anna nata a Bitetto (Bari) il 6 gennaio 1960;

47) Pucci Enrico nato a Modena il 4 agosto 1932;

48) Ramini Fausto nato a Ferrara il 15 settembre 1955;

49) Rizzato Salvatore nato a S. Pancrazio Salentino (Brindisi) il 16 settembre 1957;

50) Rongai Domenico nato a Giulianova (Teramo) il 22 luglio 1964;

51) Tiso Rocchina nata a Orsara di Puglia (Foggia) il 10 novembre 1960;

52) Torrelli Paolo nato a Roma il 3 dicembre 1960;

53) Truffolo Mario nato a Penne (Pescara) il 15 agosto 1942;

54) Uccheddu Giovanni nato a Borgomanero (Novara) il 6 giugno 1965;

55) Vai Nicoletta nata a Bologna il 22 maggio 1963;

56) Vena Giovanni nato a Pisticci (Matera) il 24 giugno 1964;

57) Vignola Giuseppe nato a Cisternino (Brindisi) il 26 novembre 1963;

58) Vignola Nicola nato a Grassano (Matera) il 4 settembre 1943;

59) Zucca Lorenzo nato a Cagliari il 18 febbraio 1966.

06A03558

DECRETO 2 febbraio 2006.

Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 2005/840/CE del 25 novembre 2005 recante modifica e rettifica della decisione n. 2004/4/CE del 22 dicembre 2003 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le patate da consumo di *Solanum tuberosum L.* originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana a condizione che siano rispettati i requisiti previsti nel presente decreto.

2. Le patate di cui al comma 1 provengono dalle «zone indenni da organismi nocivi», definite ai sensi dell'art. 2, a condizione che siano rispettate le misure di cui al successivo art. 3, applicabili ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini è verificato l'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute, comprendente i dati di identificazione, comunicato dalla Commissione europea e relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 2005/2006. Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la Commissione U.E. notifica agli Stati i membri che sono state confermate sei intercettazioni del batterio *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in partite di patate introdotte nella Comunità, e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o Le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella Comunità.

Art. 2.

Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «zona indenne da organismi nocivi» si intende la zona riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità conformemente alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, n. 4: sorveglianza degli organismi nocivi - condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», in particolare il punto 2.3;

b) per «zona» riconosciuta si intende un «settore» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») un «bacino» (unità irrigua) ed essa è identificata con il suo numero di codice individuale ufficiale.

Art. 3.

Requisiti richiesti

1. Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8.

2. Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto:

a) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'art. 1 che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il metodo di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000 per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

b) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta è prelevato un campione di 500 tuberi

per 5 *feddan* (acri) o un campione di 200 tuberi per *feddan* (acro) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni;

c) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunità durante la campagna 2005/2006 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto devono essere:

accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui all'art. 2;

sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate;

ufficialmente controllate dal momento del loro arrivo al centro di condizionamento fino al loro imballaggio sigillato ai sensi del punto 4, lettera *f)* del presente articolo.

3. L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane è trasmesso alla Commissione U.E.

4. Al termine dell'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento le patate sono:

a) sottoposte ad ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco;

b) ufficialmente ispezionate al porto di spedizione, immediatamente prima dell'esportazione verso la Comunità, su un campione di 400 originari da ogni zona indenne dal parassita prelevato da almeno dieci sacchi per zona indenne;

c) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per bacino o settore e rappresentato nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

d) oggetto di un avviso ufficiale di sospensione di ulteriori trattamenti durante la preparazione per la spedizione verso la Comunità dal relativo bacino, qualora le ispezioni e/o le prove di cui all'art. 3 facciano sospettare la presenza di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, sino a quando non viene smentito ogni sospetto di infezione.

Contestualmente al suddetto avviso ufficiale di sospensione, viene designata una zona cuscinetto intorno al bacino relativo alla presenza sospetta dell'infezione, a meno che non vi sia una barriera fisica naturale (il deserto nel caso dei pivot). Non vengono esportate patate dalla relativa zona cuscinetto sino a quando non viene smentito ogni sospetto di infezione. Le dimensioni della zona cuscinetto sono fissate in funzione del rischio di ulteriore diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith dalla zona indenne suddetta.

Le informazioni sull'identificazione del suddetto bacino e della relativa zona cuscinetto mediante il numero di codici individuale ufficiale, come pure i risultati definitivi dell'analisi sono comunicati immediatamente alla Commissione;

e) raccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso per zona;

f) chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato, sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute, compilato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente decreto, e del numero del lotto corrispondente;

g) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2;

h) accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con indicazione del numero di lotto nella sezione «Marchi di riconoscimento» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente punto *f)* nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Nella stessa sezione sono ugualmente indicati il numero di lotto dal quale è stato prelevato un campione, ai fini delle ispezioni ufficiali sopradescritte, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;

i) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli esportatori ufficialmente registrati è fornito alla Commissione U.E. dalle autorità fitosanitarie egiziane anteriormente al 1° gennaio 2006.

Art. 4.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

1. I tuberi di *Solanum tuberosum L.* originari dell'Egitto possono essere introdotti attraverso i punti di entrata portuali di cui all'allegato VIII, punto 1, lettera *b)* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, comunicano, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del citato decreto legislativo con sufficiente anticipo, ai Servizi fitosanitari regionali del punto di entrata, l'arrivo delle spedizioni di patate nonché le relative quantità.

3. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni, previste agli articoli da 36 a 41 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, mediante controlli effettuati su campioni di tuberi, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.

4. Qualora i campionamenti vengano effettuati da personale non appartenente ai ruoli dei servizi fitosanitari regionali è necessario che detto personale sia in possesso di sufficienti requisiti tecnici e venga appositamente addestrato, dandone comunicazione al servizio fitosanitario centrale.

5. Ogni lotto della spedizione è tenuto separato sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che tali esami non abbiano rivelato né fatto sospettare la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

6. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici di detto batterio o sintomi tali che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto il controllo dei servizi fitosanitari fino all'esito definitivo delle analisi.

7. Le analisi in questione sono effettuate secondo il sistema di prove della Comunità, di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000; e qualora sia confermata la presenza del batterio *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure,

b) distruzione del lotto.

8. Dette analisi sono effettuate preferibilmente nei laboratori appartenenti ai servizi fitosanitari regionali o alle istituzioni scientifiche pubbliche convenzionate. In caso diverso è necessario informare preventivamente il servizio fitosanitario centrale, indicando la denominazione del laboratorio individuato.

9. Per entrambe le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 7, tutti i lotti rimanenti della spedizione, provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente a quanto descritto all'art. 5.

10. I servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata comunicano ai servizi fitosanitari competenti per la destinazione dei tuberi di *Solanum tuberosum* L. originari dall'Egitto gli estremi delle ditte destinatarie ed i quantitativi importati.

11. Nel caso la lavorazione non avvenga nel territorio di loro competenza, i servizi fitosanitari regionali che ricevono le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 5, comunicano a loro volta al servizio fitosanitario regionale competente l'arrivo dei tuberi di patata di origine egiziana.

12. I servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio ove avviene la lavorazione delle patate di origine egiziana verificano il rispetto di quanto stabilito all'art. 6.

Art. 5.

Ulteriori ispezioni fitosanitarie dei servizi fitosanitari regionali

1. Oltre alle ispezioni previste all'art. 4, i servizi fitosanitari regionali effettuano analisi intese ad individuare un'infezione latente, secondo il sistema di prove stabilito nel decreto ministeriale sopramenzionato. I campionamenti dovranno garantire che per ognuna delle zone riconosciute a termini dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, siano esse settore o bacino, le relative produzioni in arrivo siano sottoposte ad analisi almeno una volta nel corso della campagna d'importazione.

2. Durante la stagione d'importazione prelevano almeno un campione per zona, definita all'art. 2, secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto.

Il campione selezionato per l'individuazione di un'infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.

3. Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che l'analisi suddetta abbia confermato l'assenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

4. In caso di conferma della presenza, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure,

b) distruzione del lotto.

5. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale, i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza del batterio; tale comunicazione è effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening.

6. Il servizio fitosanitario centrale provvederà a darne comunicazione alla Commissione U.E.

Art. 6.

Adempimenti per coloro che introducono e commercializzano le patate egiziane

1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che introducono, lavorano o commercializzano nel territorio nazionale patate egiziane, adottano misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di un'eventuale infezione latente.

2. In particolare gli acquirenti commerciali sopracitati sono tenuti a comunicare, entro 48 ore dall'arrivo in azienda, ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'ubicazione degli impianti di lavorazione, che devono avere un ciclo di lavorazione, od un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

3. I servizi fitosanitari regionali, di cui al comma 2, verificano che gli impianti di lavorazione abbiano i requisiti di cui al comma 1 e che gli acquirenti commerciali di cui al comma 1 appongano sugli imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura: «Patate da consumo - origine Egitto - vietata la semina», prima che questi ultimi vengano avviati alla commercializzazione.

4. Gli acquirenti commerciali che lavorano e confezionano le patate di origine egiziana, devono comunicare ai servizi fitosanitari competenti di cui al comma 2, le quantità di patate lavorate ed il relativo numero di sacchi o imballaggi.

5. Nel caso gli acquirenti si limitino a commercializzare patate di origine egiziana non lavorate hanno l'obbligo di comunicare entro 48 ore dalla spedizione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio gli estremi degli acquirenti ed i relativi quantitativi inviati.

6. Gli importatori hanno l'obbligo di comunicare ai servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata l'esatta destinazione delle patate introdotte. Detti servizi fitosanitari regionali debbono darne comunicazione ai servizi fitosanitari competenti per il punto di arrivo.

Art. 7.

Relazioni finali

1. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 luglio 2006 le seguenti informazioni sulle quantità importate e gli esami ufficiali effettuati:

a) una copia di ciascun certificato fitosanitario e degli allegati che lo accompagnano;

b) per ciascun certificato, l'indicazione dei lotti che sono stati campionati per essere testati per eventuali infezioni latenti;

c) per i campioni testati in laboratorio, l'indicazione dei lotti nei quali i sintomi sospetti sono stati osservati durante la preparazione dei coni prima delle analisi;

d) il numero totale di ispezioni visive effettuate su campioni prelevati dai lotti di patate da consumo indicati sul certificato fitosanitario, specificando il motivo per il quale il numero delle ispezioni è differente dal numero dei lotti indicati dal certificato fitosanitario;

e) nel caso in cui, a seguito delle ispezioni visive del campione, alcuni tuberi con sintomi sospetti del marciume bruno sono stati inviati al laboratorio, indicare il numero dei tuberi ed il risultato dell'analisi;

f) informazioni relative alle misure prese ed ai controlli effettuati per l'eliminazione degli scarti dopo il condizionamento o la trasformazione delle patate;

g) ispezioni effettuate sulle patate egiziane durante la commercializzazione;

h) ogni ulteriore informazione sulle osservazioni effettuate durante le ispezioni alle patate da consumo egiziane.

2. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse compilando la tabella predisposta dalla Commissione U.E. di cui al modello allegato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2006
Ufficio di controllo atti - Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 328

ALLEGATO

Summary table: Technical report on import inspections carried out on Egyptian potatoes in 2005-2006 (Commission Decision 2004/4/EC)

Importing Member State: ______________________

PFA of origin	Basin number	Name of vessel	Tonnage		Phyto number(s)	Visual inspections				Sampling for latency testing			
			imported	rejected		No. of samples	No. of suspect samples	No. of IF-positives	No. of confirmed infections	No. of samples	No. of samples with symptoms	No. of IF-positives	No. of confirmed infections
Total					----------								

06A03557

DECRETO 22 marzo 2006.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Salame Piemonte», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 12 gennaio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto 12 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Piemonte», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione dall'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA., ubicata in Rozzano (Milano), Milanofiori, strada 4 - palazzo Q8, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'«Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Salame Piemonte», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale, 33/35, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Salame Piemonte», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 12 gennaio 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso articolo 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Salame Piemonte», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Salame Piemonte», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale del 12 gennaio 2006.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Salame Piemonte» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Salame Piemonte» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità INEQ» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Salame Piemonte» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03445

DECRETO 29 marzo 2006.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975), sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1992 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e il riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini»;

Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi a Pescara, in data 10 novembre 2005, a cui hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle

indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e al riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini», allegati al suddetto disciplinare di produzione, di cui formano parte integrante, ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2006.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata «"Montepulciano d'Abruzzo" Casauria o Terre di Casauria» e «"Montepulciano d'Abruzzo" Terre dei Vestini», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTEPULCIANO D'ABRUZZO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» è riservata ai vini, nelle tipologie Rosso e Cerasuolo, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Le sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all'85%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.

La zona di produzione del «Montepulciano d'Abruzzo» comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di:

1) *In provincia di Chieti:*

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri.

2) *In provincia di L'Aquila:*

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio

nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) *In provincia di Pescara:*

Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli.

4) *In provincia di Teramo:*

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

Detta zona è così delimitata:

dalla foce del fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola fino all'incrocio con la strada provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite comunale di Civitella Casanova. Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito che incontra la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581 la mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la Grotta per rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 dove si incontra e segue il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale: si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino all'altezza del centro abitato. Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale. Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si segue detto limite verso sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli.

Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunale di Fresagrandinara.

Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo la costa fino al limite regionale nord.

Inoltre è compreso l'intero territorio amministrativo del comune di Celenza sul Trigno in provincia di Chieti nonché l'area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di L'Aquila.

Art. 4.

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola abruzzese la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

Forzatura, irrigazione.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» sono le seguenti:

produzione uva: 14 tonnellate/ettaro;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» avente diritto alla menzione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.

Arricchimento.

È consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui all'art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per auto concentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Se le uve di cui all'art. 2 sono vinificate in bianco ovvero in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, è concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo caratteristico colore rosso ciliegia, l'uso in etichetta della specificazione «Cerasuolo».

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Immissione in consumo.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «rosso» non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «Cerasuolo» può essere immesso al consumo a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Invecchiamento.

Il vino della tipologia «rosso», rispondente alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, può fregiarsi della menzione «riserva».

Il vino Montepulciano d'Abruzzo che si fregia della menzione «riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno nove mesi in recipienti di legno, all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Scelta vendemmiale.

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree.

Art. 6.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «rosso», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;

odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;

sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» che si fregia della menzione «riserva» all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% vol. ed un estratto secco netto minimo di 22 g/l.

Il vino a D.o.c. «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «Cerasuolo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso ciliegia più o meno carico;

odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e intenso;

sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo», eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare sentore di legno.

Art. 7.

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Località.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

Annata.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Tappatura e recipienti

È consentito l'uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca.

Per il vino «Montepulciano d'Abruzzo» che si fregia della menzione «riserva» è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

I recipienti per il confezionamento del vino «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere di vetro.

ALLEGATO 1

SOTTOZONA CASAURIA O TERRE DI CASAURIA

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» con il riferimento alla sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» è riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Casauria» o «Terre di Casauria» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano al 100%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Casauria» o «Terre di Casauria» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.

La sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Alanno, Bussi sul Tirino, Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco Casauria,Torre dè Passeri, Turrivalignani.

Detta zona è così delimitata:

Foglio 360 tavola est.

Si parte dal confine comunale di Brittoli con Carpineto della Nora e Vicoli a quota 597 e si procede, in direzione sud, lungo la strada Brittoli-Vicoli fino al sentiero che, partendo dalla suddetta strada nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614. Si prosegue per un tratto della carreggiabile, sita ad est dell'abitato di S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale a quota 542. Si prosegue lungo il sentiero che partendo dal confine comunale di Corvara a quota 542, nei presi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a Colle Pizzuto incontra il limite comunale di Pescosansonesco.

Si prosegue lungo la mulattiera che partendo dal limite comunale tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente - poco dopo - sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del km 8,630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale. La delimitazione della zona prosegue, in direzione sud-ovest, lungo tutto il confine comunale di Castiglione a Casauria fino ad incontrare il limite comunale di Bussi sul Tirino. Di qui si prosegue lungo il confine comunale sino ad incrociare il torrente Rivaccio. Si segue il torrente che all'altezza di V. Giardino incontra il sentiero e subito dopo la carreggiabile che in direzione nord-ovest giunge a quota 356.

Foglio 360 tavola ovest.

Da quota 356 si prosegue in direzione nord lungo il sentiero che tocca le quote 515 e 730, la mulattiera che tocca le quote 522, 619 e 709 che abbandona per congiungersi con il sentiero che passa per quota 605 sino al confine di provincia. Da qui si segue il confine provinciale passando per Valle Gemmina a quota 478.

Foglio 369 tavola ovest.

Da quota 478 si prosegue lungo il confine provinciale, coincidente con il limite comunale di Popoli, fino ad incrociare l'autostrada A25 (Pescara-Roma) in località Cornacchia-Ponticello.

Foglio 369 tavola est, foglio 360 tavola est.

Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare la s.s. n. 5 (Tiburtina Valeria) al km 177,8. In direzione nord si prosegue lungo la s.s. n. 5 passando per Popoli sino al km 187. Dal km 187 si giunge sino a poche decine di metri prima del km 188, imboccando il sentiero che toccando le quote 284 e 310 incrocia la strada che conduce alla Fonte d'Acqua Sulfurea a quota 447. Dalla F.te d'Acqua Sulfurea la delimitazione si identifica con il torrente Arolle Piccolo fino al punto di incontro con la carreggiabile in località gli Sterpari che toccando quota 386 passa per F.te Cardillo fino a giungere al limite comunale nei pressi di F.te Cavutolo. Da F.te Cavutolo si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Tocco da Casauria, Torre dé Passeri e Bolognano sino a giungere al limite comunale di S. Valentino in Abruzzo Citeriore. Da qui si prosegue lungo il limite comunale sino al confine di Lettomanoppello.

Foglio 361 tavola ovest.

Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.

Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti. Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare l'autostrada A25. Da qui, in direzione Manoppello Scalo-Scafa si giunge sino al punto di incrocio con la ferrovia nelle vicinanze di Scafa a quota 101. Si prosegue lungo l'asse ferroviario in direzione Alanno Scalo sino ad incrociare il limite comunale di Manoppello-Alanno-Rosciano. Si prosegue lungo il limite comunale di Alanno e Cugnoli sino al confine di Pietranico-Civitaquana e poi Brittoli-Vicoli, fino ad incrociare la strada provinciale Brittoli-Vicoli a quota 597.

Art. 4.

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per

ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola orizzontale la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite nella zona sono: pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

Irrigazione, forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» sono le seguenti:

produzione uva: 9,5 tonnellate/ettaro;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.

Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

Invecchiamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Affinamento in bottiglia.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio.

Scelta vendemmiale.

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;

odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo;

sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino che si fregia della qualifica «riserva» deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,50% vol.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria», in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti dileguo, può rivelare sentore di legno.

Art. 7.

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

Annata.

Nell'etichettatura del vino di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Volumi nominali.

Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00.

Tappatura e recipienti.

È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca.

I recipienti devono essere di vetro.

ALLEGATO 2

SOTTOZONA TERRE DEI VESTINI

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» con il riferimento alla sottozona «Terre dei Vestini» è riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Terre dei Vestini» è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Terre dei Vestini» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.

La sottozona «Terre dei Vestini» comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.

Detta zona è così delimitata:

Foglio 351 tavola ovest, foglio 350 tavola est e foglio 350 tavola ovest.

Dall'incrocio del limite provinciale ricadente nel comune di Città S. Angelo con l'autostrada A14, si procede in direzione ovest lungo tale confine fino ad incrociare sul limite comunale di Penne la strada provinciale Penne-Arsita (km 32).

Si procede lungo la provinciale, in direzione Penne, passando per Roccafinadamo fino al bivio Cupoli-Farindola e da qui si scende a sud verso Farindola. Da Farindola si procede lungo la strada provinciale per Montebello di Bertona e Montebello-Vestea.

Foglio 360 tavola est e foglio 361 tavola ovest.

Da Vestea si prosegue a sud lungo la carreggiabile per Masseria Sablone a quota 486 sino ad incrociare la mulattiera a quota 451 per Passo di Civita, e da qui fino a quota 360 del confine. Si costeggia il confine comunale di Civitella Casanova fino alla carreggiabile in località Brigantello, poi fino all'incrocio con la strada comunale Civitella-Colle Madonna, località S. Giacomo, per giungere sino all'ingresso del centro abitato di Civitella Casanova a quota 451.

Da Civitella Casanova, in direzione sud, si prosegue lungo la strada provinciale per Carpineto della Nora sino al confine comunale in località Colle della Guardia. Si costeggiano i confini comunali di Vicoli, Civitaquana, Catignano, Nocciano e Rosciano fino ad incrociare la strada Alanno Scalo-Rosciano nelle vicinanze della Stazione di Rosciano. Di qui, in direzione Rosciano, si prosegue lungo il ramo esterno della strada toccando le quote 92, 67, 57, 55, C. Cavallo, 49, 46 e 48. Si prosegue lungo la strada passando per Li Quadri, Villareia, Vallemare, Case Di Girolamo sino all'incrocio con la bretella di collegamento alla s.s. n. 81 (Piceno Aprutina) passando per Cas. De Riseis a quota 84. Si prosegue poi per Villanova e Santa Teresa di Spoltore sulla s.s. n. 602.

Foglio 351 tavola ovest e foglio 351 tavola est.

Si prosegue lungo la s.s. n. 602 sino al punto di incrocio con l'Asse Attrezzato all'altezza della Masseria Zampacorta. Di qui si prosegue lungo l'Asse Attrezzato, in direzione nord, fino alla galleria in Contrada S. Giovanni per incrociare la strada che va da Case Caprino a Case Di Pietro, passando per F.te Vecchia, sino a giungere sulla s.s. Adriatica n. 16 bis al km 14,750 circa. In direzione Cappelle sul Tavo si giunge fino alla Stazione di Cappelle sul confine comunale Montesilvano-Cappelle. Si prosegue lungo il confine comunale di Cappelle e Città S. Angelo sino all'altezza della Masseria Manfredi dove si imbocca la strada che, verso nord, incontra Masseria Berarducci e Masseria Imperato ed incrocia l'autostrada A14. Si segue l'asse autostradale in direzione nord sino al limite comunale di Città S. Angelo.

Art. 4.

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola orizzontale la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia, o comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

Forzatura, irrigazione.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» sono le seguenti:

produzione uva: 10 tonnellate/ettaro;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.3.

Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tra-

dizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.

Elaborazione.

Per l'elaborazione delle tipologie previste dall'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

Invecchiamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1º novembre dell'annata di produzione delle uve.

Affinamento in bottiglia.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore a tre mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della menzione «riserva» il periodo di affinamento in bottiglia non deve essere inferiore a sei mesi.

Scelta vendemmiale.

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;

odore: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie, intenso ed etereo;

sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino che si fregia della menzione «riserva deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini», in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare sentore di legno.

Art. 7.

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

Annata.

Nell'etichettatura del vino di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Confezionamento

Volumi nominali, il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00.

Tappatura e recipienti, è obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca. I recipienti devono essere di vetro.

06A03503

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2006.

Iscrizione della denominazione «Fico Bianco del Cilento», nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 417/2006 della Commissione del 10 marzo 2006, la denominazione «Fico Bianco del Cilento» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Fico Bianco del Cilento», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione d'origine protetta «Fico Bianco del Cilento», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Fico Bianco del Cilento» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 30 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«FICO BIANCO DEL CILENTO»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Fico Bianco Del Cilento» è riservata ai fichi essiccati che abbiano i requisiti specificati nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta D.O.P. «Fico Bianco Del Cilento» designa i frutti dei biotipi riferibili alla cultivar Dottato coltivati nel territorio della regione Campania definito al successivo art. 3.

Il prodotto ammesso a tutela con la DOP può essere commercializzato solo allo stato essiccato e si può presentare sia con buccia che senza (fichi mondi). All'atto dell'immissione al consumo il prodotto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;

fichi con buccia che abbiano subito un processo di cottura: colore uniforme da giallo ambrato a marrone;

fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;

polpa: consistenza pastosa con acheni prevalentemente vuoti, ricettacolo quasi interamente riempito di colore giallo ambrato;

pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;

umidità: massima consentita 26%;

contenuto in zuccheri - valore minimo/100 g di sostanza secca:

glucosio 21,8 g;

fruttosio 23,2 g;

saccarosio 0,1 g;

difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe, o da altri agenti; è ammessa la presenza di suberificazione fino al 5% della superficie del frutto.

È consentito l'impiego di eventuale farcitura con altri ingredienti, quali mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto, bucce di agrumi sempre che l'insieme non superi il 10% del prodotto finito e che sia provata la provenienza di tali ingredienti esclusivamente dal territorio dell'area di produzione delimitata al successivo articolo 3.

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di produzione del «Fico Bianco del Cilento» comprende per intero o in parte, il territorio dei seguenti comuni della provincia di Salerno:

a) comuni totalmente compresi: Agropoli, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Casalvelino, Castel San Lorenzo, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Cicerale, Controne, Felitto, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccadaspide, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torre Orsaia, Trentinara, Vibonati;

b) comuni parzialmente compresi: Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Capaccio, Castelcivita, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Ceraso, Corleto Manforte, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Laureto, Oria, Ottati, Moio della Civitella, Montano Antilia, Morigerati, Postiglione, Roccagloriosa, Rossigno, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serre, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mar Tirreno la linea segue lo stesso fino alla loc. Varco Cilentano (25 m slm), da qui in direzione nord segue la provinciale Varco Cilentano - Matinelle, incrociando, all'altezza della loc. Capodifiume (35 m slm), la s.s. 166 «degli Alburni».

Prosegue per la prov. «Matinelle-Cerrelli», da qui, in direzione nord segue la prov. «Cerrelli-Incrocio con la s.s. 19» fino al km 6 dove la lascia per seguire il corso del fiume Calore fino alla loc. Ponte Calore. Qui piega ad ovest, risalendo, alla loc. F.te Pedecchiosa (30 m slm), verso nord lungo il corso del Vallone Varco del Vescovo, in comune di Serre, fino ad incrociare la s.s. 19 al km 18,5 (127 ml slm) seguendo la stessa fino al km. 26,600 in direzione est all'incrocio della provinciale per Controne in loc. Canalicchio.

Percorre la provinciale, in direzione sud-ovest fino al km 6,800 (226 m slm) ove la lascia per seguire il confine comunale del comune di Controne fino ad incrociare la strada provinciale Controne-Castelcivita al km 10,400. Prosegue lungo la stessa passando per Ottati, S. Angelo a Fasanella, Corleto Manforte fino al suo termine all'incrocio cioè con la s.p. 166 (al km 45).

Da questa prosegue fino al confine del comune di Bellosguardo (km 40,500) di qui in direzione sud segue il confine comunale di Bellosguardo fino al confine del comune di Felitto che percorre fino al confine comunale di Monteforte Cilento.

Segue questo confine fino ad incontrare il confine del comune di Perito che percorre in loc. Area del Lupo. All'incrocio con la provinciale Perito-Vallo della Lucania, ne segue il tracciato dal km 8, fino ad immettersi sulla s.s. 18, passando per gli abitati di Oria, Gioi, Cardile, Moio della Civitella ed Angellara. Segue il tracciato della s.s. 18 passando per l'abitato di Alfano fino al confine del comune di Roccagloriosa, al km 187 (312 m slm), che segue fino al confine nord del comune di Torre Orsaia compreso. In comune di Caselle in Pittari alla loc. Pietrecupe (ca. 510 m slm) segue il vallone Grande (loc. Felicita) incrociando in loc. Sciarapotamo il confine nord del comune di Morigerati. Percorre, verso est, il confine nord del comune di Morigerati fino ad incrociare la strada provinciale Caselle in Pittari-Casaletto Spartano al km 34 che percorre fino al km 31,900 dove a quota 608 m slm segue, verso sud ed est, il confine comunale di Tortorella fino all'incrocio della provinciale Casaletto Spartano-Sapri; la percorre verso sud dal km 20 al km 7,500, di qui a quota 355 m slm segue il Fosso Stregara che percorre passando, a quota 102 m slm, lungo il confine comunale di Sapri, fino al vallone Giuliani ed al torrente Brizzi e, quindi, fino alla sua confluenza nel Mar Tirreno.

Da qui l'area risulta delimitata, per i suoi lati sud ed ovest dal Mar Tirreno fino al confine comunale di Agropoli con il comune di Capaccio.

Art. 4.

Origine del prodotto

Le piante di fico da millenni hanno caratterizzato il paesaggio campano ed in particolare del Cilento. La loro introduzione è da attribuire ai coloni greci che in queste aree avevano fondato diverse città. Autori dell'epoca romana e altri a seguire fino ai giorni nostri hanno decantato le caratteristiche dei prodotti agricoli del Cilento tra i quali i fichi essiccati. L'attività di essiccazione dei fichi nel Cilento si è avvalsa da secoli della stessa manodopera agricola impiegata nelle operazioni colturali e nella raccolta dei frutti dalla pianta. Si tratta di un processo produttivo elementare, una consuetudine che lega fortemente l'uomo alla zona e alle tradizioni tipiche locali. Già Catone, e poi Varrone, raccontavano che i fichi essiccati erano comunemente utilizzati nel Cilento e nella Lucania come base alimentare della manodopera impiegata nei lavori dei campi. È facile capire come que-

sta convivenza millenaria abbia condizionato fortemente la cultura locale, cosa che traspare dalla constatazione del ruolo principe svolto dalla pianta e dai frutti del fico, nelle espressioni idiomatiche, nelle storie, nelle fiabe ed in tutto ciò che è espressione dell'immaginario umano.

La DOP Fico Bianco del Cilento identifica, quindi, un prodotto complesso, frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo che tramandata nel corso dei millenni, è assurta alla dignità di tradizione. Deve essere, pertanto, garantita l'origine certa del prodotto e la tracciabilità delle fasi del processo produttivo, mediante l'iscrizione in appositi elenchi dei produttori e delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, verificherà che il prodotto tutelato dalla D.O.P risponda alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Le modalità e tecniche di coltivazione riportate nel presente disciplinare sono quelle che da secoli vengono correntemente adottate nell'area in questione. Esse sono elementi della tradizione e parte integrante della cultura contadina locale che da sempre conferiscono caratteri di originalità ai fichi secchi identificati con la denominazione di origine Fico Bianco del Cilento.

La particolare resistenza delle piante alla siccità e ai vari agenti patogeni non impone prescrizioni particolari in merito alle tecniche di coltivazione. I sesti e le distanze di impianto possono essere variabili, fermo restando che la densità d'impianto non potrà superare le 700 piante ad ettaro.

Nei nuovi impianti, le piante vanno però inserite secondo una distribuzione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli tra loro e di interfilari che consentano il transito delle macchine agricole.

Le forme di allevamento sono quelle a vaso libero, in uso tradizionale nella zona, e quelle recentemente proposte dalla ricerca che richiamano il vaso cespugliato e la siepe.

La produzione unitaria massima di fichi freschi non deve essere superiore a 19 t/ha di coltura specializzata. Fermo restando detto limite, in caso di coltura non specializzata, la produzione massima per ettaro degli impianti promiscui dovrà essere rapportata alla effettiva superficie coperta dalle piante di fico.

La raccolta dei fichi con buccia va effettuata quando i fichi sono stramaturi, mentre i fichi da destinare all'essiccazione senza buccia possono essere raccolti a non completa maturazione. È ammessa la tecnica della puntura dei frutti e dell'inoliazione che va effettuata con prodotti naturali.

Il processo di essiccazione dei frutti riguarda esclusivamente i frutti interi, con o senza buccia, e deve avvenire con esposizione diretta al sole e/o con l'applicazione di tecniche coadiuvanti come la protezione dei frutti esposti al sole con tunnel in plastica con altezza minima di due metri e/o la bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2%.

Il prodotto, nelle varie tipologie commerciali sopradescritte, può essere posto in vendita anche dopo aver subito trattamenti di cottura che ne imbruniscono la buccia. Il processo di cottura dei frutti deve avvenire esclusivamente in forni ad aria calda. La farcitura va effettuata inserendo nei fichi essiccati, previa apertura longitudinale del frutto, gli ingredienti previsti all'art. 2.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

In molti documenti appare evidente come il fico secco sia identificativo dell'area del Cilento. Essi sono stati da tempi remoti considerati beni di lusso o comunque voluttuari in quanto da sempre considerati vere e proprie leccornie, ricercatissimi da mercanti interessati a rifornire i mercati più ricchi del momento. I fichi, pertanto, sono stati da sempre una notevole fonte di reddito ma anche alimento di base per le popolazioni locali in difficili periodi storici, grazie all'abbondanza degli stessi ed alla possibilità di conservarli per l'intero periodo dell'anno mediante l'essiccazione. Infatti, l'azione mitigatrice del mare e la barriera alle fredde correnti invernali provenienti da nord-est posta dalla catena degli Appennini, insieme alla buona fertilità del suolo e ad un ottimale regime pluviometrico rappresentano le ideali condizioni pedo-climatiche che hanno fatto si che vi fosse una notevolissima diffusione della coltura nell'area considerata, cosa che ha caratterizzato sensibilmente il paesaggio rurale e permesso di definire il Cilento area vocata per la coltivazione del fico fin dall'epoca dell'impero romano. «Questi elementi, uniti alla semplicità della coltivazione e al pieno adattamento della specie e della varietà all'ambiente pedoclimatico dell'area, contribuiscono a conferire, ai fichi essiccati cilentani quelle caratteristiche organolettiche (sapore, dolcezza, gusto prelibato e profumato) particolarmente apprezzate dai consumatori. Inoltre, va posto giusto rilievo al fatto che, oltre alla coltivazione, la semplicità di coltivazione, la resistenza della pianta ad avversità fitopatologiche hanno permesso alla coltura di guadagnare le prime posizioni nell'indice di gradimento del coltivatore che ha così collocato questa pianta su tutta la propria azienda, in coltura specializzata, o consociata.

Art. 7.

Organismo di controllo

Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione del «Fico Bianco del Cilento» deve avvenire utilizzando le confezioni tradizionali di seguito descritte.

I fichi essiccati possono essere confezionati, sia al naturale che farciti, in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona, sferiche, a sacchetto) con pesi tra i 125 ed i 1.000 gr. Possono essere confezionati alla rinfusa, in cesti realizzati con materiale di origine vegetale, con pesi da 1 a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa in confezioni da 125 a 1.000 gr; possono presentarsi, inoltre, infilati con spiedini di legno e farciti con gli ingredienti di cui all'art. 2. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro.

Sulle confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti in caratteri di stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelli di ogni altra iscrizione, le diciture: «Fico Bianco del Cilento» e «Denominazione di origine protetta» (o la sigla «D.O.P.»).

Vanno riportati inoltre gli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

annata di produzione dei fichi contenuti;

peso netto all'origine;

il simbolo grafico di cui al successivo art. 10, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Per la denominazione di origine protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonee a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Utilizzo della DOP per i prodotti derivati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima il «Fico Bianco Del Cilento DOP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Fico Bianco Del Cilento DOP» certificato come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del «Fico Bianco Del Cilento» DOP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Fico Bianco del Cilento» DOP

riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92. L'utilizzazione non esclusiva del «Fico Bianco del Cilento DOP» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logotipo

Il logotipo raffigura, in maniera stilizzata, tre fichi maturi che lasciano intravedere la tipica progressiva colorazione del frutto in essiccazione, poggiati su di una superficie verde che evoca un prato. Di fianco ai frutti, nella parte destra del disegno, è visualizzata una parte di colonna greca, stilizzata, in stile dorico. Sullo sfondo compare uno squarcio di cielo azzurro con, a sinistra in alto, un sole a raggi disegnato in modo gestuale.

Il disegno nel suo insieme è inscritto in un cerchio dalla banda spessa in cui è inserita la dicitura Fico Bianco del Cilento dislocata lungo un tracciato curvo che percorre la circonferenza del cerchio. La scritta è impressa all'interno della banda circolare ed è suddivisa in due parti: le parole «FICO BIANCO» sono collocate nella metà superiore del cerchio, le parole «DEL CILENTO» in quella inferiore.

Il logo è in quadricomia, realizzato in maniera vettoriale con software Adobe Illustrator 5.5. Il carattere tipografico utilizzato per il testo del logo è il «Copperplate Gothic Thirty BC», di colore bianco ombreggiato viola.

Dal punto di vista colorimetrico, il logotipo è composto dai seguenti colori: verde del fico a sinistra: ciano 60%, giallo 100%; verde del fico centrale: ciano 41%, giallo 75%; verde del fico a destra: ciano 75%, giallo 75%; giallo dei fichi: giallo 75%; verde del prato: ciano 75%, giallo 75%; verde dell'ombra: ciano 100%, giallo 100%, nero 39%; ocra della colonna: magenta 9%, giallo 50%; ocra dell'abaco ed echino: magenta 15%, giallo 75%; azzurro del cielo: ciano 43%; giallo del sole: giallo 100%; rosso del cerchio: magenta 100%, giallo 48%; ombra del testo: ciano 63%, magenta 100%.

Il limite massimo di riduzione del marchio è di «base cm 2».

SCHEDA RIEPILOGATIVA
Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
«Fico Bianco del Cilento» numero nazionale del fascicolo: 2/2003
(N. CE:)
DOP (X) - I.G.P. ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla DOP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea.

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - tel: 06/4819968 - fax 06/42013126; e-mail: QTC3@politicheagricole.it

2. Organismo richiedente:

2.1. Nome: Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Fico Bianco del Cilento.

2.2. Indirizzo: via S. Marco, 118 - 84043 Agropoli (Salerno), tel. 0828722799.

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali allo stato fresco e trasformati - fichi essiccati.

4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2).

4.1. Nome: «Fico Bianco del Cilento».

4.2. Descrizione: la denominazione di origine protetta D.O.P. «Fico Bianco Del Cilento» designa i frutti essiccati della specie *Ficus carica domestica L.*, dei biotipi riferibili alla cultivar Dottato.

Il prodotto si presenta sia con buccia che senza (fichi mondi) secondo le seguenti caratteristiche:

fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;

fichi con buccia che abbiano subito un processo di cottura: giallo imbrunito;

fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;

polpa: consistenza pastosa con acheni prevalentemente vuoti, ricettacolo quasi interamente riempito di colore giallo ambrato;

pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;

umidità: massima consentita 26%;

contenuto in zuccheri - valore minimo/100 g di sostanza secca:

glucosio 21,8 g;

fruttosio 23,2 g;

saccarosio 0,1 g;

difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe, o da altri agenti; è ammessa la presenza di suberificazione fino al 5% della superficie del frutto. È consentito l'impiego di eventuale farcitura con altri ingredienti, quali mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto, bucce di agrumi. La farcitura non può superare il 10% del totale del prodotto commercializzato e deve essere provata la provenienza di tali ingredienti dal territorio dell'area di produzione delimitato al successivo punto 4.3.

I fichi essiccati possono essere confezionati al naturale in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona, sferiche, a sacchetto) con pesi tra i 125 ed i 1.000 g. Possono essere confezionati alla rinfusa, in cesti realizzati con materiale di origine vegetale, con pesi da 1 a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa in confezioni da 125 a 1.000 g; possono presentarsi, inoltre, infilati con spiedini di legno e farciti con gli ingredienti di cui sopra. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro.

4.3. Zona geografica: Il Cilento è l'area geografica della Campania che si affaccia sul mare Tirreno tra la foce del Sele nel golfo di Salerno e la foce del Bussento nel golfo di Policastro; è delimitata a nord dai massicci dell'Alburno e del Cervati. I comuni interessati alla produzione sono elencati nel disciplinare di produzione.

4.4. Prova dell'origine: ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei trasformatori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione d'origine protetta «Fico Bianco del Cilento».

4.5. Metodo di ottenimento: il disciplinare prevede tra l'altro che la densità d'impianto non potrà superare le 700 piante ad ettaro. Il processo di essiccazione dei frutti deve avvenire con esposizione diretta al sole e/o con l'applicazione di tecniche coadiuvanti come la protezione dei frutti esposti al sole con tunnel in plastica con altezza minima di due metri e/o la bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2%.

Le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento devono avvenire nell'area di produzione delimitata al punto 4.3.

4.6. Legame: i fattori pedoclimatici (l'azione mitigatrice del mare, la barriera alle fredde correnti invernali provenienti da nord-est, posta dalla catena degli Appennini, la buona fertilità del suolo ed un ottimale regime pluviometrico) uniti alla semplicità della coltivazione alla plurimillenaria esperienza, e al pieno adattamento della specie e della varietà all'ambiente pedoclimatico dell'area, contribuiscono a conferire, ai fichi essiccati cilentani delle caratteristiche organolettiche apprezzate particolarmente dal consumatore. Questa pianta inoltre caratterizza sensibilmente il paesaggio rurale del Cilento.

La coltivazione del fico bianco nel Cilento è molto antica e risale probabilmente ad età pregreche, quando fu introdotta in Italia a seguito dei primi viaggi commerciali compiuti dalle civiltà del vicino oriente. Già Catone, e poi Varrone, raccontavano che i fichi essiccati erano comunemente utilizzati nel Cilento e nella Lucania come base alimentare della manodopera impiegata nei lavori dei campi.

4.7. Struttura di controllo:

nome: IS.ME.CERT.

indirizzo: via G. Porzio, centro direzionale, Isola 1, scala C - 80143 Napoli.

4.8. Etichettatura: sulle confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti in caratteri di stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelli di ogni altra iscrizione, le diciture: «Fico Bianco del Cilento» e «Denominazione di origine protetta» o la sigla «D.O.P.». Vanno riportati inoltre gli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

annata di produzione dei fichi;

peso netto all'origine;

il simbolo grafico, le cui specifiche sono contenute nel disciplinare di produzione, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta. Esso raffigura, in maniera stilizzata, tre fichi maturi che lasciano intravedere la tipica progressiva colorazione del frutto in essiccazione, poggiati su di una superficie verde che evoca un prato. Di fianco ai frutti, nella parte destra del disegno, è visualizzata una parte di colonna greca, stilizzata, in stile dorico. Sullo sfondo compare uno squarcio di cielo azzurro con, a sinistra in alto, un sole a raggi disegnato in modo gestuale.

Per la denominazione di origine protetta, di cui al punto 4.1 è vietata l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima il «Fico Bianco del Cilento» D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Fico Bianco del Cilento» D.O.P. certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del «Fico Bianco del Cilento» D.O.P. siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Fico Bianco del Cilento» D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Regolamento (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva del «Fico Bianco del Cilento» D.O.P. consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

4.10. Condizioni nazionali: parte riservata alla commissione

N. CE:

06A03446

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Convertedil S.c.r.l.», in Bollate, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 623/05 del tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Convertedil S.c.r.l.», con sede in Bollate (Milano), (codice fiscale n. 12207530150) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Santo Sciarrone, nato a Catanzaro il 1° agosto 1944, con studio in Milano, via Monte Rosa n. 61 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03502

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 marzo 2006.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla tratta Pantelleria-Trani e viceversa.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005 con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Vista la delega conferita con note n. 10878 del 9 giugno 2005 AC e n. 11329 del 16 giugno 2005 AC dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al presidente della regione autonoma della Sicilia, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la conferenza di servizi;

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto l'art. 36 della legge n. 144 sopra citata che assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;

Visto l'art. 1, comma 269 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, per assicurare la continuità territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007;

Viste le risultanze delle Conferenze di servizi che si sono tenute nei giorni 26 luglio 2005, 10 ottobre 2005 e 24 ottobre 2005;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in cui la regione Sicilia ha dichiarato di voler cofinanziare la continuità territoriale della Sicilia per un ammontare di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento;

Vista la nota n. 900713 del 20 febbraio 2006 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Trapani-Pantelleria e viceversa;

Vista la nota informativa n. 900601 del 10 febbraio 2006 con la quale, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che è stata avviata la procedura per una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuità dei servizi di trasporto aereo sulla rotta Trapani-Pantelleria e viceversa, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE;

Considerato altresì, che tale accertamento è condizionato alla facoltà dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Trapani-Pantelleria e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, della comunicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procederà ad esperire la gara secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il vice Ministro: TASSONE

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 4, par. 1, lettera *a)* del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia.

A norma delle disposizioni dell'art. 4, par. 1, lettera *a)* del regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la regione Siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. Rotta interessata: Pantelleria-Trapani e viceversa.

1.1. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modi-

ficato dal regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2. L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

2.1 In termini di numero di frequenze minime: la frequenza minima sulla rotta sopra individuata è la seguente:

3 voli giornalieri in andata e 3 voli giornalieri in ritorno per tutto l'anno con aeromobile a 44 posti.

In caso di avaria della macchina normalmente utilizzata per l'effettuazione del servizio onerato, dovrà essere assicurata la disponibilità di una macchina utilizzabile nel giro di 4 ore.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

2.2. In termini di orari.

Sulla rotta Pantelleria-Trapani gli orari dovranno prevedere:

1 volo con partenza nella fascia 7,30-9,30;

1 volo con partenza nella fascia 18-20;

sulla rotta Trapani-Pantelleria gli orari dovranno prevedere:

1 volo con partenza nella fascia 6-9;

1 volo con partenza nella fascia 17-19.

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta.

I servizi di cui al punto 2.1 dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima giornaliera di 44 posti all'andata e 44 posti al ritorno.

Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4.

Sui servizi di cui al punto 2.1 dovrà essere garantita una riserva di n. 3 posti da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali.

Dei citati 3 posti 2 rimarranno non prenotabili/vendibili sino a 24 ore prima della partenza e 1 sino a 12 ore prima della partenza.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.4. In termini di tariffe:

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:

Pantelleria-Trapani: 25,00 euro;

Trapani-Pantelleria: 25,00 euro.

Tutte le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte Pantelleria-Trapani e viceversa hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

c) nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata, per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il presidente della regione Siciliana, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla regione Siciliana, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2.5. In termini di continuità dei servizi:

Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;

uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;

fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno euro 800.000,00 mediante fideiussione assicurativa, a favore dell'ENAC - Ente nazionale dell'aviazione civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato;

effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;

corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3.000 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale in Sicilia.

06A03386

DECRETO 28 marzo 2006.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005 con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Vista la delega conferita con note n. 10878 del 9 giugno 2005 AC e n. 11329 del 16 giugno 2005 AC dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della regione autonoma della Sicilia, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la conferenza di servizi;

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto l'art. 36 della legge n. 144 sopra citata che assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;

Visto l'art. 1, comma 269, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, per assicurare la continuità territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007;

Viste le risultanze delle Conferenze di servizi che si sono tenute nei giorni 26 luglio 2005, 10 ottobre 2005 e 24 ottobre 2005;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in cui la regione Sicilia ha dichiarato di voler cofinanziare la continuità territoriale della Sicilia per un ammontare di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento;

Vista la nota n. 901134 del 22 marzo 2006 Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa;

Vista la nota informativa n. 901152 del 23 marzo 2006 con la quale, ai sensi dell'art. 4.1.*a)* del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato al vettore aereo che opera sulla rotte interessate che è stata avviata la procedura per una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico;

Vista la nota n. 901151 deI 23 marzo 2006 con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati le modifiche relative all'imposizione;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2002 con cui stati imposti gli oneri di servizio pubblico sugli aeroporti della Sicilia;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuità dei servizi di trasporto aereo sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.*d)* del regolamento 2408/92 CEE;

Considerato altresì, che tale accertamento è condizionato alla facoltà dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, i servizi aerei di linea Trapani-Roma e viceversa, Trapani - Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile procederà ad esperire la gara secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 2408/92.

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto.

Art. 2.

L'imposizione di oneri di servizio pubblico di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 2002 e relativo allegato, limitatamente alle rotte Trapani-Catania e viceversa, Trapani - Roma-Milano e viceversa, Trapani Bari-Venezia e viceversa, Trapani-Lampedusa e viceversa, è abrogata a decorrere dal 1° giugno 2006.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2006

Il vice Ministro: TASSONE

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 4, par. 1, lettera *a)* del regolamento(CEE) n. 2408/92 del Consiglio

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SUI SERVIZI AEREI REGOLARI ALL'INTERNO DELL'ITALIA

A norma delle disposizioni dell'art. 4, par. 1, lettera *a)* del regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la regione Siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. *Rotta interessata.*

Trapani-Roma e v. v.

Trapani-Cagliari e v.v.

Trapani-Bari e v.v.

Trapani-Milano e v.v.

Ai sensi dell'allegato II al regolamento CEE 2408/92 per la destinazione Roma si intende il sistema aeroportuale di Roma comprendente Roma Fiumicino e Roma Ciampino, mentre per la destinazione Milano si intende il sistema aeroportuale di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orlo al Serio.

1.1. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2. L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2. *Articolazione degli oneri di servizio pubblico.*

2.1 In termini di numero di frequenze minime:

a) Tra Trapani-Roma e v. v.

Le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno per tutto l'anno;

b) Tra Trapani-Cagliari e v.v.

Le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno;

c) Tra Trapani-Bari e v.v.

Le frequenze sono le seguenti: almeno 5 voli settimanali in andata e 5 voli settimanali in ritorno per tutto l'anno;

d) Tra Trapani-Milano e v.v.

Le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

2.2. In termini di orari:

per la rotta Trapani-Roma gli orari devono prevedere:

1 volo con partenza nella fascia 6-9;

1 volo con partenza nella fascia 18-21;

per le rotte Trapani-Milano e Trapani-Cagliari gli orari devono prevedere:

1 volo con partenza nella fascia 6-9;

per la rotta Trapani-Bari, nei 5 giorni della settimana in cui deve essere operata, gli orari devono prevedere:

1 volo con partenza nella fascia 6-9;

per la rotta Roma-Trapani e gli orari devono prevedere:

1 volo con partenza nella fascia 6-9;

1 volo con partenza nella fascia 18-21;

per le rotte Milano-Trapani e Cagliari-Trapani gli orari devono prevedere:

1 volo con partenza nella fascia 18-21;

per la rotta Bari-Trapani, nei 5 giorni della settimana in cui deve essere operata, gli orari devono prevedere:

1 volo con partenza nella fascia 18-21.

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

i servizi Trapani-Roma e v.v., Trapani-Bari e v.v. e Trapani-Milano e v.v. dovranno essere effettuati con aeromobili aventi una capacità minima di 120 posti a volo.

i servizi Trapani-Cagliari e v.v. dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 44 posti a volo.

Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.4. In termini di tariffe.

a) le tariffe massime di sola andata da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:

Trapani-Roma o v.v.: € 60,00;

Trapani-Cagliari o v.v.: € 60,00;

Trapani-Bari o v.v.: € 50,00;

Trapani-Milano o v.v.: € 75,00.

Tutte le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. Tutti i passeggeri che viaggiano sulle rotte di cui al punto 1 hanno diritto alle tariffe sopra descritte;

b) ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

c) nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5 %, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata, per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il presidente della regione Siciliana, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla regione Siciliana, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2.5. In termini di continuità dei servizi.

Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;

uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;

fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno € 800.000,00 mediante fideiussione assicurativa, a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato;

effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;

corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3000 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale in Sicilia.

06A03387

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DETERMINAZIONE 27 marzo 2006.

Verifica della qualità del servizio postale nell'anno 2005.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 in attuazione della direttiva 2002/39/CE, ed in particolare il suo art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione del settore postale stabilisce

gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI s.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 19 giugno 2003, recante la definizione degli indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere ordinario, prioritario, della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003;

Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste Italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare l'art. 4 in materia di qualità dei servizi;

Vista la determinazione 28 ottobre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 2005 relativa ai risultati della verifica condotta nel primo semestre 2005;

Esaminati i dati nazionali, presentati dalla già menzionata società IZI, relativi al secondo rapporto semestrale certificato per l'anno 2005, riguardante il periodo 1° luglio 2005-31 dicembre 2005 e la consuntivazione su base annua dal mese dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

Accertate la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Considerato che il lieve scostamento negativo registrato nel primo semestre 2005 per il servizio di corriere prioritario, di cui alla suddetta determinazione 28 ottobre 2005, risulta recuperato nel secondo semestre 2005 sulla base dei dati di consuntivazione annuale forniti dalla società IZI;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Risultati relativi al secondo semestre 2005

1. Con riferimento al servizio di corriere ordinario interno, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° luglio 2005-31 dicembre 2005, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+3 (1)	J+5 (2)
obiettivi di qualità	94,0%	99,0%
risultati conseguiti (3)	94,6%	99,0%
scostamento	+ 0,6%	0,0%

(1) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito
(2) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito
(3) I risultati comprendono lo standard di precisione

2. Con riferimento al servizio di corriere prioritario interno, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° luglio 2005-31 dicembre 2005, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+1 (1)	J+3 (2)
obiettivi di qualità	88,0%	99,0%
risultati conseguiti (3)	88,8%	99,0%
scostamento	+ 0,8%	0,0%

(1) J+1: recapito in 1 giorno più quello di deposito
(2) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito
(3) I risultati comprendono lo standard di precisione

Art. 2.

Risultati relativi all'anno 2005

1. Con riferimento al servizio di corriere ordinario interno, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+3 (1)	J+5 (2)
obiettivi di qualità	94,0%	99,0%
risultati conseguiti (3)	94,2%	99,0%
scostamento	+ 0,2%	0,0%

(1) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito
(2) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito
(3) I risultati comprendono lo standard di precisione

2. Con riferimento al servizio di corriere prioritario interno, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+1 (1)	J+3 (2)
obiettivi di qualità	88,0%	99,0%
risultati conseguiti (3)	88,3%	99,0%
scostamento	+ 0,3%	0,0%

(1) J+1: recapito in 1 giorno più quello di deposito
(2) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito
(3) I risultati comprendono lo standard di precisione

Art. 3.

Raggiungimento degli obiettivi

1. La società Poste Italiane, sulla base dei risultati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2, ha rispettato nell'anno 2005 gli obiettivi di qualità del servizio postale universale stabiliti nella deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 19 giugno 2003 citata in premessa.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il Ministro: LANDOLFI

06A03532

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: «Istituzione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122».

In calce al decreto 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 del 10 febbraio 2006, si intendono apportati i seguenti estremi di registrazione:

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2006.

Ufficio di contollo atti Ministero della giustizia, registro n. 3, foglio n. 66.

06A03573

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il commissario straordinario del comune di Ramacca (Catania) con deliberazione n. 26 del 29 novembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2006 la dott.ssa Teresa Pace, la dott.ssa Concetta Puglisi ed il rag. Roberto Sebastiano Giordano sono stati nominati ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 commissari straordinari di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Enna con deliberazione n. 55 del 23 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2006 il dott. Rosario Pappalardo, il dott. Giuseppe Gervasi ed il dott. Antonino Maugeri sono stati nominati ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 commissari straordinari di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

06A03505-06A03506

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fissazione dei limiti, ex articolo 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio fluviale (demanio idrico) nel tratto costituente la foce del torrente Calvano, ricadente nel territorio del comune di Pineto.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 13 febbraio 2006, si è proceduto alla fissazione dei limiti, ex art. 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio fluviale (demanio idrico) nel tratto costituente la foce del torrente Calvano, ricadente nel territorio del comune di Pineto (Teramo), nei termini sotto indicati; premesso che l'apposita commissione, effettuata la ricognizione dei luoghi, ha constatato che:

1) la foce del torrente Calvano risulta interessata dalla posa di scogliere in pietrame;

2) tali opere hanno prodotto la formazione di una spiaggia sabbiosa sulle rispettive zone laterali alle scogliere predette;

3) le onde del mare risalgono per un brevissimo tratto la foce del torrente Calvano;

4) nel tratto in esame l'acqua è salata.

Per quanto sopra, la commissione ha convenuto che la nuova linea di delimitazione del demanio marittimo è quella derivante dalla congiungente del punto A (coordinate est 2443417,70 e nord 4718210,08) sponda nord del torrente Calvano ed il punto B (coordinate est 2443416,04 e nord 4718184,87) sponda sud dello stesso, così come individuato dai punti delle coordinate sopracitate, rilevate mediante sistema Gauss-Boaga.

Tale linea di delimitazione (fissazione dei limiti) è evidenziata con apposita linea rossa di demarcazione negli stralci di mappa (aventi le succitate coordinate) che allegati al verbale sopraindicato, formano parte integrante del decreto stesso.

06A03504

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2006, recante: «Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 19, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2006, dove è scritto: «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del *25* marzo 2006;», leggasi: «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del *23* marzo 2006;».

06A03629

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-084) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 4 1 0 *

€ 1,00